

LVI.

TORNATA DI VENERDÌ 23 FEBBRAIO 1900

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COLOMBO.

INDICE.

Disegni di legge (*Seguito della discussione*):

Credito comunale e provinciale. Pag. 1933

Oratori:

ALESSIO.	1943
BACCI	1951-55
BOSELLI (<i>ministro</i>) 1934-36-39-41-42-49-50-52-54-55-56	
CAVALLI	1956
CERESETO	1934-46-52
DE NAVA	1946-50
FRANCHETTI (<i>relatore</i>) 1935-36-38-44-48-52-53 54-55-56	
GABBA	1945
GRIPPO.	1935
LUZZATTI LUIGI	1937-40
PALBERTI.	1936
PANTANO	1937-39-40
PICARDI	1939
SONNINO	1935-37-40-51
STELLUTI-SCALA	1953-56
TRIPEPI	1941-50-51

Giuramento. del deputato DANEQ EDOARDO. . 1926**Interrogazioni:**Divieto di una commemorazione di Giordano
Bruno in Spoleto:

Oratori:

BERTOLINI (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	1926
SINIBALDI	1926

Sequestro del giornale *Pro Justitia*:

Oratori:

COSTA ANDREA	1927
FALCONI (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	1927

Acque pubbliche (*catasto delle derivazioni*):

Oratori:

CHIAPUSSO (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	1928
ROGNA	1929

Funzionari di cancelleria:

Oratori:

DE GIORGIO.	1930
FALCONI (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	1929

Giudici civili e penali:

Oratori:

DE GIORGIO.	Pag. 1931
FALCONI (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	1930-31

Vetture automobili:

Oratori:

CHIAPUSSO (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	1932-33
CODACCI-PISANELLI.	1932-33

Osservazioni e proposte:Arresto di due sanitari (Ospedale di S. Maria
della Consolazione in Roma):

Oratori:

FALCONI (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	1931
SANTINI	1931

Disegno di legge sui servizi postali marittimi:

Oratori:

CAVALLI	1958
DI SAN GIULIANO (<i>ministro</i>)	1957-58
LAZZARO	1958
NOCITO.	1957
PRESIDENTE.	1958-59
TECCHIO	1957

Relazioni:Pensione alla famiglia del delegato Gherghi
morto per causa di servizio (DE NAVA) . 1933

La seduta comincia alle ore 14,5.

Fulci Nicolò, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Cuzzi, di giorni 10; Testa, di 8; Cavazzi, di 5. Per motivi di salute gli onorevoli: Grassi-Pasini, di giorni 15; Radice, di 3.

(Sono conceduti).

Giuramento.

Presidente. Essendo presente l'onorevole Daneo Edoardo, lo invito a giurare.

(*Legge la formola.*)

Daneo Edoardo. Giuro!

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle interrogazioni. Le solite tre interrogazioni dirette al ministro della guerra saranno svolte quando sarà presente il presidente del Consiglio. Viene quindi l'interrogazione dell'onorevole Sinibaldi al ministro dell'interno « sulle ragioni che indussero l'autorità politica a proibire una pubblica commemorazione di Giordano Bruno a Spoleto, mentre a Foligno era stata permessa una processione religiosa che da 25 anni veniva costantemente proibita per ragioni di ordine pubblico. »

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

Bertolini, sotto-segretario di Stato per l'interno. Il sottoprefetto di Spoleto permise una commemorazione per Giordano Bruno, promossa da studenti del Liceo, la quale, con intervento dei professori e di altri rispettabili persone, fu tenuta il 18 corrente a Spoleto; non permise, invece, in quello stesso giorno, una commemorazione che volevano indire certi Dario Picchi e Giuseppe Trovicielli, non ritenendo che, per il carattere e per i precedenti loro, si potesse avere sufficiente garanzia della serietà della cosa e del mantenimento dell'ordine pubblico.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sinibaldi.

Sinibaldi. È forse superfluo che io dichiaro all'onorevole sotto-segretario di Stato che le sue spiegazioni non persuadono.

Non persuadono, perchè, in questo momento, sappiamo che il diritto di riunione può venire sospeso, non solo per ragioni di ordine pubblico, quali sono quelle che finora hanno giustificato, secondo voi, la limitazione del diritto di riunione, ma anche perchè l'autorità politica si crede in diritto ed in dovere di sindacare chi siano i promotori della riunione, che essa proibisce.

Ora a me sembra che questo sia un commento eloquente del provvedimento, che fra poco dovrà discutersi da questa Camera.

Commento eloquente, che ha il suo corollario in ciò che è successo a Foligno e su cui il sotto-segretario di Stato non ha creduto di rispondere. A Foligno, da 25 anni, veniva proibita, per ragioni di ordine pubblico, una processione religiosa, e quest'anno, precisamente, per la prima volta, il Governo ha creduto di permetterla, nonostante che i motivi di ordine pubblico permanessero; e ciò è tanto vero che l'autorità politica locale ha dovuto mandare numerosissimi carabinieri e due compagnie di truppa per tutelare l'ordine pubblico, che si temeva compromesso dalla funzione religiosa, che si voleva fare a Foligno. Quindi le ragioni dell'onorevole sotto-segretario di Stato contrastano stranamente con la libertà, che pochi giorni fa si è affermato di aver lasciato per tutte le commemorazioni di Giordano Bruno.

In tal caso la ragione della permissione o della proibizione è una sola, ed è quella stessa, che rende il Governo banditore dell'anno santo.

Bertolini, sotto-segretario di Stato per l'interno. Non è vero!

Sinibaldi. Ella lo nega, ma la politica ecclesiastica del Governo è questa. La politica ecclesiastica del Governo è quella che vi induce a modificare il disegno di legge sui matrimoni religiosi, sui così detti matrimoni illegali, è quella, che vi induce a divenire servili di un potere, che è nemico dell'Italia; è quella, in una parola, che finirà per allontanare da voi tutti noi monarchici convinti, perchè noi vediamo che il Governo italiano, asservito ad un potere nemico dell'Italia, non è degno del nostro appoggio! (Benissimo! Bravissimo! *all'estrema sinistra.*)

Bertolini, sotto-segretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Bertolini, sotto-segretario di Stato per l'interno. L'onorevole Sinibaldi comprenderà facilmente come io debba protestare, ma molto calmo, contro le parole un po' grosse...

Sinibaldi. Sono calmo anch'io. I fatti sono grossi, non le parole.

Bertolini, sotto segretario di Stato per l'interno. Ma che fatti! Io debbo dichiarare che il Governo non si è fatto in alcun modo il banditore dell'anno santo. Esso ha inteso di difendere la libertà di tutti. Vi è riuscito e confida che vi riuscirà sempre.

Quanto poi al sindacare chi siano i pro-

motori delle pubbliche riunioni, è un dovere, che spetta alla autorità politica, perchè dal carattere e dai procedimenti dei promotori si trae molto spesso fondato argomento per presumere se l'ordine pubblico potrà, o no, esser mantenuto.

Veda, onorevole Sinibaldi, di quei due signori che si erano fatti promotori della commemorazione uno era stato condannato perchè aveva affisso nel 1891 manifesti sovversivi:... (Ooooh! *all'estrema sinistra*) a tre mesi di detenzione... (*Interruzioni a sinistra*). Ma è naturale che gli onorevoli colleghi di quella parte della Camera abbiano in proposito un concetto diverso, perchè altrimenti essi sarebbero qui e noi là. (Bravo! Bene! *al centro e a destra, interruzioni a sinistra*)... nè io mi illudo di convincere loro con le mie ragioni; mi dispiace di non riuscirvi, ma ne sono persuaso *a priori*. (*Si ride*).

Dell'altro dei promotori è inutile che io faccia la biografia, perchè io non voglio venire qui a portare notizie su privati cittadini che non hanno nulla a che vedere con le nostre discussioni.

Quanto alla processione religiosa di Foligno, che il prefetto di Perugia credette di permettere, il Governo non trova nulla a ridire sul permesso da lui dato: l'ordine fu perfettamente mantenuto e il rinnovarsi della processione soddisfaceva ad un desiderio della grandissima maggioranza del paese; tantochè quei pochi i quali avevano ricorso al prefetto, ritenendo che non fosse opportuno permetterla, si astenero dal provocare qualunque disordine; del che io a loro non posso se non tributare il maggiore elogio.

Presidente. Così è esaurita la interrogazione dell'onorevole Sinibaldi. Viene ora la interrogazione dell'onorevole Costa al ministro di grazia e giustizia « sul sequestro arbitrario del giornale *Pro Justitia* dedicato alla liberazione dell'onorevole Batacchi. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.

Falconi, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Pochi giorni or sono l'onorevole De Nicolò interpellò il ministro di grazia e giustizia sopra il sequestro di un giornale della provincia di Puglia; ed io gli risposi che quando il pubblico ministero e il giudice istruttore trovano incriminabile un articolo di giornale, hanno il diritto e il dovere di procedere al sequestro del giornale e al relativo processo. Questa facoltà non può essere in

alcun modo sindacata dal Ministero: il ministro non può che far premura perchè il processo abbia luogo con la maggior sollecitudine possibile.

Domani stesso verrà in discussione la modificazione sulla legge della stampa; in quella occasione l'onorevole Costa potrà proporre un emendamento al disegno di legge affinchè non avvengano più sequestri di giornali. (*Si ride — Rumori a sinistra*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Costa.

Costa. Onorevole sotto-segretario di Stato, dalle risposte che Ella mi ha dato, mi accorgo che Ella non ha veduto il numero unico *Pro Justitia*...

Falconi, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. È qui sotto ai miei occhi.

Costa. Allora permetta che mi meravigli della sua risposta...

Falconi, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Ho anche qui innanzi a me l'articolo della legge sulla stampa.

Costa. Perchè creda pure che, se si fosse trattato di uno dei soliti sequestri di giornali, per cui viene incriminato un articolo, od una parte di articolo, non avrei avuto l'ingenuità di portare la questione dinanzi alla Camera. Ma qui si tratta di un procedimento nuovo ed arbitrario; da cima a fondo, dal titolo fino alla firma del gerente, tutto il giornale è stato sequestrato.

E sa Ella, onorevole Falconi, (lo dovrebbe sapere certo se ha dato un'occhiata al giornale perchè non pretendiamo certo che legga per intero la nostra prosa) sa Ella chi sono questi anarchici, questi sovversivi, questi ribelli i cui articoli sono stati sequestrati? Eccoli: il mio collega qua vicino l'onorevole Brunicardi; Bertelli, conosciuto sotto il nome di *Vamba*, publicista illustre che non è stato mai anarchico, l'avvocato Angiolini socialista, ma non anarchico, colui che vi parla, e qualche altro.

Ora io mi auguro, onorevole sotto-segretario di Stato, che il processo al quale Ella ha accennato, si faccia, e che tanto io, quanto l'onorevole Brunicardi e tutti quei buoni amici che hanno pubblicato il giornale ci troviamo sul banco dei rei. Sarà un bellissimo processo, molto sintomatico per renderci ragione dello stato dell'opinione pubblica nel Paese.

Una voce. Non lo faranno!

Costa. Ma oltre che non lo faranno, io domando a Lei, onorevole sotto-segretario di Stato, se era proprio il caso per un numero unico, il quale invoca giustizia, di tirar fuori gli articoli 22 e 26 della legge sulla stampa ed il 247 del Codice penale! Sfido Lei nel suo buon senso e nella sua lealtà a trovare in tutto quel numero unico, sin nello scritto del Vezzoni, anarchico, una linea sola che indichi allusione ad un'altra forma di Governo od eccitamento all'odio di classe o faccia l'apologia di fatti qualificati come reati. Noi qui non abbiamo fatto che l'apologia di un innocente perchè, se noi fossimo stati convinti che il Batacchi è un'assassino che ha lanciata una bomba, che ha ucciso, stiano certi l'onorevole Falconi e la Camera che non saremmo sorti a perorare per lui, noi che l'assassinio sotto ogni forma riproviamo dal profondo del cuore. *(Bene!)* In fondo in fondo il delitto, il delitto di questi amici che hanno pubblicato il numero unico, è questo: si è voluto, come si sono proibiti certi comizi, proibire anche le pubblicazioni. Ma almeno ci fosse stato il buon senso di distinguere fra pubblicazioni e pubblicazioni! In qualche caso poteva anche essere giustificato il sequestro; invece, no! Tutta questa stampa è sovversiva per il Governo e dev'essere tutta colpita.

Io, onorevole, Falconi, conchiuderò con una riflessione che sarà come la morale della favola, ed è questa.

Vi sono, a giudicare dal piccolo fatto che avviene oggi, due specie di anarchici: gli idealisti, i generosi, i quali ispirandosi alle dottrine di Bacunin, di Proudhon e dello stesso Pisacane, martire della indipendenza italiana, come Ella sa, la loro opera di sovvertimento fanno consistere, e sfido io a far di più, in questo: nel mettere fuori qualche pubblicazione, nel provocare qualche manifestazione platonica in favore di una buona causa: oggi sarà contro il domicilio coatto, domani sarà in favore di Cesare Batacchi; e sono gli anarchici innocenti. Questo da una parte. Dall'altra vi sono gli anarchici veri, nel senso che volgarmente si dà a questa parola e sono quelli che si mettono sotto i piedi e legge sulla stampa e Statuto; questi sono i veri sovvertitori dell'ordine pubblico ed io non ho bisogno, onorevole Falconi, di dire a Lei chi siano, dove seggano questi anarchici.

Falconi, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Ho capito!

Costa. Sono appunto coloro che seggono al banco del Governo.

Presidente. Onorevole Costa, la prego, tanto più che sono passati cinque minuti.

Costa. Ella sa, onorevole Presidente, che io non abuso mai della parola, e conchiudo col dire che tra queste due specie di anarchici, i più pericolosi, i più dannosi non sono i giovani pubblicisti d'Imola; molto più pericolosi, dannosi, siete voi. *(Bene! all'estrema sinistra — Commenti).*

Presidente. Viene ora la interrogazione dell'onorevole Rogna al ministro dei lavori pubblici « per conoscere le cause del ritardo nella formazione del catasto delle derivazioni di acque pubbliche. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

Chiapusso, sotto segretario di Stato per i lavori pubblici. Se l'onorevole Rogna ha presentato la sua interrogazione per lagnarsi del lungo periodo di tempo trascorso da che la legge del 1884 è in vigore, senza che si sia ancora proceduto alla catastazione delle derivazioni di acqua per uso pubblico, egli può apparentemente aver ragione; ma io spero che egli, così competente in questa materia, saprà di certo trovare e vorrà accordare grandissime attenuanti per questo lungo ritardo.

L'onorevole interrogante sa, che per procedere alla catastazione delle derivazioni di acqua per uso pubblico, è necessaria prima la compilazione dell'elenco delle acque stesse; e sa inoltre che in forza del regolamento del 1893 (che ha modificato quello del 1885), vi sono 4 stadi da percorrere per arrivare al decreto reale che approva gli elenchi delle acque pubbliche: occorre, cioè, in primo luogo, la formazione dell'elenco, per mezzo degli uffici del Genio civile; poi, la revisione di questo elenco, per parte del Ministero; in terzo luogo, la pubblicazione di ogni singolo elenco per gli eventuali reclami che potessero sorgere, e finalmente, il decreto reale di approvazione, il quale non viene emanato se non dopo sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed il Consiglio di Stato. Non è che dopo aver compiuta tutta questa lunga procedura che si può cominciare l'altra per la catastazione. Ora al quarto stadio, cioè alla pubblicazione

del decreto reale, si è già arrivati per dieci provincie; cioè Aquila, Arezzo, Benevento, Livorno, Massa Carrara, Napoli, Pisa, Palermo, Salerno e Siena. Al secondo stadio poi è giunta la compilazione dell'elenco per la provincia di Alessandria, della quale probabilmente l'onorevole Rogna s'interessa in modo speciale.

Publicati i decreti reali di approvazione degli elenchi, comincia, come ho già accennato, l'altra procedura per la catastazione delle derivazioni e dei diritti d'uso sulle acque, ma anche questa richiede un non breve periodo di tempo per il suo compimento, essendo dall'articolo 40 del regolamento concesso il termine di due anni agli interessati, per poter fare le loro dichiarazioni; ed è solo dopo scaduti questi due anni che tali dichiarazioni potranno essere esaminate per procedere quindi alla così detta catastazione delle acque pubbliche. L'onorevole Rogna deve poi persuadersi che non poche sono state le difficoltà che il Genio civile ha dovuto superare nella prima formazione degli elenchi delle acque pubbliche, essendosi molto discusso (e la controversia non è ancora definita) intorno ai caratteri che distinguono le acque pubbliche dalle private.

Dopo queste spiegazioni, io confido che l'onorevole Rogna si persuaderà che, per parte dell'Amministrazione pubblica, si è fatto tutto quello che era possibile, nei limiti stabiliti dalla legge e dal regolamento vigente, per adempiere al mandato conferito all'Amministrazione in questa importante materia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rogna.

Rogna. Comprendo benissimo che avrei dovuto far precedere la mia interrogazione da due altre interrogazioni a cui molto opportunamente ha accennato l'onorevole sotto-segretario. Anzitutto, avrei dovuto domandare quali siano le acque pubbliche: poichè noi abbiamo gli articoli 427 e 543 del codice civile, che definiscono le acque pubbliche: e poi, abbiamo gli articoli 165 e 102 della legge sui lavori pubblici, che pur definiscono altre acque pubbliche. La seconda interrogazione che avrei dovuto rivolgere, sarebbe stata quella appunto che riguarda gli elenchi di queste acque pubbliche: perchè, come benissimo ha osservato l'onorevole sotto-segretario, al catasto deve precedere la formazione dell'elenco delle acque pubbliche. Com-

prendo benissimo quali siano le difficoltà per la formazione di questo elenco; si tratta d'argomento molto grave, e credo che ecceda i limiti di una modesta interrogazione.

Prendo atto delle buone disposizioni che il Governo ha mostrato finora; quantunque non possa dirmi completamente soddisfatto, se soltanto dieci provincie, sopra sessantanove, hanno già fatto qualche cosa al riguardo. Io, per ora, mi contento di raccomandare al Governo di sollecitare la definizione degli elenchi e soprattutto, se occorre, anche promuovere un provvedimento legislativo, perchè il catasto della derivazione di acque pubbliche preceda anche la formazione degli elenchi.

Io prendo atto di quanto ha detto l'onorevole sotto-segretario di Stato e lo ringrazio delle sue cortesi parole; mi riservo però quando si discuterà il bilancio dei lavori pubblici, se saremo ancora vivi, di trattare molto più ampiamente questa materia, perchè credo ne valga proprio la pena, massime in questi tempi in cui la derivazione delle acque pubbliche per la creazione delle forze elettriche ha assunto un carattere molto importante per l'industria del nostro paese.

Presidente. L'interrogazione dell'onorevole De Giorgio al ministro della guerra s'intende differita.

Segue l'altra dell'onorevole De Giorgio, al ministro guardasigilli « per sapere se intenda disporre che le promozioni dei funzionari di Cancelleria abbiano luogo a base della graduatoria unica. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.

Falconi, sotto segretario di Stato per la grazia e giustizia. Le promozioni dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie in base alla graduatoria unica generale del regno presentano, nel campo pratico, difficoltà talora insormontabili, specialmente nei gradi inferiori della carriera.

Come è noto, i detti funzionari, dopo un tirocinio di quasi due lustri, che compiono ordinariamente nel loro luogo di residenza o in sedi vicine, raggiungono la prima nomina a vicecancelliere nel gruppo al quale appartengono e cioè nella giurisdizione della loro Corte d'appello o in altra limitrofa.

Dopo dieci anni circa di servizio cominciano ad acquistare il titolo di anzianità per

la promozione al posto di cancelliere di Pretura o ad altro equivalente; e per tale avanzamento di grado, come nei successivi, dovrebbe servire di base la graduatoria unica generale.

Il Governo però si trova di fronte a funzionari che hanno già servito per circa vent'anni in residenze non lontane dalla loro patria, e non lontani dalle loro famiglie, dalle quali non sanno distaccarsi, a funzionari meschinamente retribuiti, col peso talora di numerosa prole, i quali di regola non sono mai disposti ad accettare incondizionatamente la promozione in qualsiasi sede del regno.

Coloro, che si mettono a disposizione del Governo, che sono sempre i meno anziani, lo fanno col proposito di essere restituiti nei loro distretti, appena ottenuta la promozione, e ciò con gravi imbarazzi del Ministero e con danno degli altri.

Le richieste di promozioni per i funzionari di cancelleria sono quasi sempre subordinate a condizioni locali e ad interessi di famiglia. Taluni limitano la promozione al distretto, altri alla provincia, altri al circondario, e non pochi ad una sola residenza.

Tutte codeste restrizioni rendono praticamente impossibile l'attuazione della graduatoria unica e per ciò il Ministero è forzato di attenersi in massima alle proposte dei capi delle Corti, i quali tengono conto esclusivamente dei meriti e dell'anzianità relativa distrettuale dei funzionari da loro dipendenti. E questi subiscono il ritardo o il vantaggio nelle promozioni, a seconda delle condizioni più o meno favorevoli dei distretti cui appartengono.

Ciò che desidera l'onorevole De Giorgio è vivamente desiderato anche dal Ministero, il quale sarebbe sollevato da gravissimi imbarazzi, se potesse concedere le promozioni col criterio assoluto del merito, congiunto all'anzianità, desunta dalla graduatoria unica, ma, come si è dimostrato, tal cosa è praticamente inattuabile, almeno fino a quando non si sarà provveduto al miglioramento delle condizioni economiche della numerosa classe dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Giorgio.

De Giorgio. Mi devo dichiarare in parte soddisfatto della risposta, ma mi permetto di osservare che, se lodevole, anzi lodevo-

lissimo, è il proposito del Ministero di migliorare la posizione degli alunni, questo miglioramento non deve tornare a danno dei cancellieri. Oggi avviene questo, che un individuo compreso nella graduatoria unica, che fa parte di una determinata Corte di appello, quantunque non abbia ragioni di demerito, e malgrado i suoi reclami, si vede passare innanzi qualcuno che si trova indietro di lui di cinque o sei anni, solo perché appartiene ad una Corte piuttosto che ad un'altra.

L'onorevole sotto-segretario di Stato sa che in alcune Corti di appello del regno la carriera è molto più rapida (non dico in quali perché rifugio dal far paragoni, che sarebbero odiosi), e vi si è promossi dopo appena sei anni di servizio come vice cancelliere; mentre in altre Corti di appello bisogna aspettare almeno dodici anni prima di avere la promozione. Tutto ciò non è né equo né onesto; ed è perciò che mi sono permesso di rivolgere questa interrogazione all'onorevole sotto-segretario di Stato il quale ha risposto dandomi affidamento che, non appena potrà, cercherà di riparare agli inconvenienti lamentati.

Presidente. Segue un'altra interrogazione dello stesso onorevole De Giorgio al ministro guardasigilli « sui propositi che ha per fare sparire nei collegi composti di più sezioni l'attuale distinzione fra giudici civili e penali. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia.

Falconi, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Confesso di non avere ben compreso il senso di questa interrogazione.

Non esiste alcuna distinzione fra giudici penali e giudici civili. Nei tribunali dove sono più sezioni ogni anno il presidente destina i giudici alle varie sezioni; cosicché un giudice può essere un anno applicato ad una sezione civile, l'anno successivo applicato ad una penale. La sola distinzione che esiste è fra le sezioni non fra i loro componenti; e poiché il presidente del tribunale e il procuratore del Re conoscono i giudici meglio di quanto non li conosciamo noi, perciò nel ripartirli nelle sezioni, tengono conto delle capacità e delle attitudini individuali, nel migliore interesse del servizio e dell'amministrazione della giustizia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Giorgio.

De Giorgio. Duolmi che l'onorevole sotto-segretario di Stato non abbia ben compreso il senso della interrogazione che gli ho rivolto, appunto dopo aver preso in esame il discorso dell'onorevole guardasigilli, il quale, in occasione della discussione generale del suo bilancio, e rispondendo all'onorevole Cimorrelli, disse che non era possibile ammettere la distinzione fra giudici civili e giudici penali, adducendone le ragioni e rilevandone tutti gli inconvenienti. Però a questa affermazione non risponde il fatto, chè nei collegi giudiziari composti di più sezioni non esiste la sezione promiscua, e le sezioni sono interamente distinte secondo che amministrano la giustizia civile o quella penale. Ciò trae seco però gravi inconvenienti e produce anche seri danni. Infatti l'onorevole sotto-segretario di Stato deve sapere, per la sua lunga e autorevole esperienza, che la composizione delle sezioni viene proposta dal presidente del tribunale. Ora i giudici sono divenuti inamovibili dalle rispettive sezioni, perchè il presidente, che già li conosce, li lascia sempre nelle stesse sezioni, cosicchè, quando in tribunale arrivano giudici nuovi, anche se muniti dei migliori requisiti, vengono sempre destinati alla sezione penale, solo perchè la sezione civile è già costituita, e vi rimangono eternamente. E la destinazione alla sezione penale viene generalmente interpretata come una prova di incapacità ritenendosi che i giudici destinati ad amministrare la giustizia penale non siano in grado di esercitare le loro funzioni nell'altro ramo.

Nè questa sola umiliazione viene a patire un egregio e distinto magistrato, imperocchè egli viene a risentire un danno serio. Una volta che voi pretendete che un magistrato, per essere promosso, debba essere giudicato dalla Commissione consultiva, e che questa Commissione consultiva porta il suo esame principalmente sulle sentenze civili, se questo giudice è rimasto nella impossibilità di potere dettarne, unicamente perchè lo avete tenuto nel ramo penale, voi gli cagionate un serio danno.

Io potrei fare anche alcuni nomi per dimostrare come magistrati distintissimi promossi per meriti speciali, solo perchè hanno funzionato nel ramo penale, non sono stati qualificati ottimi. Voglio però augurarmi che si tenga conto di queste osservazioni; e che

per lo meno si raccomandandi ai presidenti delle Corti di fare delle sezioni promiscue, e tutto al più di far sì che le sezioni civili e quelle penali non si compongano sempre degli stessi elementi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato.

Falconi, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. L'onorevole De Giorgio fa questione di persone e non di sistema.

Ora, naturalmente, se il Presidente fa il suo dovere, sceglie i giudici a seconda delle attitudini. L'onorevole De Giorgio sa meglio di me che a Napoli ci sono cinque o sei sezioni promiscue. Ed è veramente una necessità che siano promiscue. Non è poi esatto che la commissione consultiva tenga conto più delle sentenze civili che delle penali: facciano i giudici buone sentenze penali, e saranno apprezzati come meritano. E poi, più che dalle sentenze, Ella sa meglio di me che l'attitudine di un giudice può rilevarsi dalle opere, che può pubblicare e dalla sua operosità; perchè i capi delle Corti fanno rapporti specifici che sono tenuti in particolare considerazione dalla Commissione consultiva. Potrà dirsi che l'istituzione di questa commissione consultiva è difettosa; appunto abbiamo proposto un disegno di legge per riformare tutta questa materia; ma quale istituzione umana non ha i suoi difetti? Ogni sistema è buono o cattivo a seconda delle persone che debbono applicarlo. Se queste persone sono ottime, anche il sistema risponderà perfettamente ai suoi fini.

Presidente. L'altra interrogazione dell'onorevole De Giorgio rivolta al ministro della guerra, come ho già detto, viene differita a quando il ministro della guerra sarà presente.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Santini al ministro guardasigilli « sull'arresto di due sanitari dell'ospedale di Santa Maria della Consolazione in Roma, per pretesa opposizione all'azione dell'autorità giudiziaria. »

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato.

Falconi, sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia. Mi permetta l'onorevole Santini di chiedergli il differimento di questa interrogazione. È pendente un giudizio, e qualunque parola si dicesse da questo banco potrebbe turbare la serenità del giudizio stesso.

Santini. Consento volentieri di differire

l'interrogazione a domani, perchè credo che oggi stesso terminerà il giudizio e sarà pronunciata la sentenza.

Falconi, *sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma se vi sarà appello saremo nello stesso caso.

Santini. Allora la svolgo ora.

Falconi, *sotto-segretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma io non posso dare alcun chiarimento pendendo un processo. Prego quindi l'onorevole Santini di ritirare la sua interrogazione.

Santini. La ritiro, e mi riservo di ripresentarla.

Presidente. L'interrogazione dell'onorevole Santini è ritirata.

Viene ora l'interrogazione degli onorevoli Codacci-Pisanelli, De Donno e De Cesare al ministro dei lavori pubblici « per sapere quando verrà emanato e a quali criteri, si ispirerà il Regolamento sul servizio delle vetture automobili. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di parlare.

Chiapusso, *sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Ministero dei lavori pubblici, occupandosi dell'importanza di questo nuovo mezzo di locomozione, fino dal 13 ottobre scorso nominò una Commissione di persone competenti con l'incarico di preparare uno schema di regolamento per la circolazione degli automobili sulle strade ordinarie.

La Commissione ha già presentato le sue proposte; ma, essendo queste connesse alle disposizioni del regolamento sulla circolazione dei velocipedi, e di quello sull'esercizio delle caldaie a vapore, si sono dovute sottoporre all'esame degli altri Ministeri interessati, e cioè dell'interno, delle finanze, della guerra e dell'agricoltura e commercio (*Mormorio*). Appena perverranno le risposte dei diversi Ministeri, se, come spero, non sorgeranno divergenze sui criteri fondamentali adottati nella compilazione dello schema di regolamento, sarà promosso il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato (*Uhl uhl*), dopo di che potrà il regolamento entrare in vigore. (*Commenti*).

Gli onorevoli interroganti desiderano sapere quali siano i concetti ispiratori di questo regolamento; naturalmente io non posso entrare in particolari dovendo ancora sentirsi il parere dei diversi Ministeri e dei corpi consultivi cui ho accennato, posso però assicurare gli onorevoli interroganti che il re-

golamento, salve naturalmente le esigenze della sicurezza pubblica, è ispirato al concetto della libera circolazione degli automobili, con tutte quelle facilitazioni che merita un mezzo di locomozione così utile ed importante.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Codacci-Pisanelli.

Codacci-Pisanelli. Pur ringraziando l'onorevole sotto-segretario di Stato delle notizie che ha voluto fornirci, mi duole di non potermi dichiarare pienamente soddisfatto delle risposte da lui date all'onorevole De Cesare, all'onorevole De Donno ed a me.

La nostra interrogazione fu determinata dalla seguente condizione di cose. Parecchi comuni di Terra d'Otranto, privi ancora di strade ferrate, per migliorare le condizioni deplorabili in cui si trovano rispetto ai mezzi di comunicazione ed al servizio postale, cui si provvede con primitive e sgangherate vetture, hanno deliberato, l'autunno scorso, di concorrere nella spesa necessaria per impiantare un servizio di vetture automobili. La Giunta provinciale amministrativa di Lecce ha già approvato le deliberazioni in proposito; ma quando il comune di Maglie, che, per lodevole iniziativa dell'onorevole De Donno, si è messo a capo del movimento, ha cercato di concludere un contratto con chi doveva assumere l'impresa delle automobili, si è trovato dinnanzi una grave e impreveduta difficoltà. Gli sperati assuntori del servizio hanno dichiarato di non poter prendere impegni definitivi fino a che non si sappia quali oneri deriveranno ad essi dal regolamento che il Ministero dei lavori pubblici ha già annunciato di volere emanare nella materia.

Ora io non contesto al Governo la facoltà d'intervenire con norme opportune in questa materia alla quale la legislazione non si è ancora direttamente estesa. Ritengo, però, che le norme miranti a garantire, di fronte all'uso delle automobili, la sicurezza della circolazione sulle strade ordinarie debbano rimanere nei limiti segnati dal diritto nazionale. E da ciò che su questo punto ha dichiarato l'onorevole sotto-segretario di Stato ho ragione di sperare e di ritenere che l'uso del nuovo mezzo di trasporto in discorso non verrà vincolato a condizioni e a restrizioni eccessive, le quali ne ostacolano il benefico svolgimento. Posso quindi dichiararmi soddi-

sfatto della risposta avuta alla parte dell'interrogazione che concerne i criteri generali ai quali il regolamento si ispirerà.

Non posso, invece, appagarmi di quanto ci fu detto rispetto al tempo in cui il regolamento sarà pubblicato; e debbo, anzi, dichiararmi dolente del lungo elenco che l'onorevole sotto-segretario di Stato ha fatto delle autorità attraverso le quali dovrà passare questo regolamento prima che possa venire alla luce. Delle autorità alle quali non si può legalmente fare a meno di rivolgersi io pregherei l'onorevole sotto-segretario di volere sollecitare l'avviso o il consenso il più che sia possibile; di tutte quelle altre alle quali per legge non sia necessario rivolgersi, io desidererei che si facesse addirittura a meno.

La massima sollecitudine è indispensabile, tanto nell'interesse generale, quanto in quello speciale dei Comuni dei quali ho parlato. Pei comuni del Capo di Leuca le automobili rappresentano un provvisorio surrogato della ferrovia. Purchè possano averlo al più presto, essi accettano e desiderano tal surrogato per migliorare le condizioni del traffico nel periodo di tempo necessario all'amministrazione provinciale per far sì che anche quell'estremo lembo d'Italia possa profittare della legge, sulle sovvenzioni chilometriche alle ferrovie complementari, votata e promulgata durante la seconda sessione di questa legislatura. Sicchè maggiore sarà l'indugio e minore sarà il beneficio laggiù arrecato dalle automobili.

D'altra parte le imprese che costruirono questi veicoli richiedono ancora parecchi mesi per la fabbricazione e per lo invio del materiale necessario allo impianto del servizio e le commissioni non possono certamente esser date nè accettate finchè non siano stipulati quei contratti che l'attesa del regolamento impedisce di concludere.

Quest'ultima condizione di cose non è certo esclusivamente propria ai comuni di Terra d'Otranto, e io prego l'onorevole sotto-segretario di Stato di voler considerare il grave danno economico che deriverebbe da un lungo indugio nella pubblicazione del regolamento annunziato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici.

Chiapusso, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici. Io credo di poter rassicurare l'ono-

revole interrogante relativamente al tempo che sarà necessario per pubblicare questo regolamento. È vero che ho fatto un elenco piuttosto lungo dei Ministeri ai quali lo schema già preparato è stato sottoposto, ma egli comprenderà che tanto il Ministero della guerra quanto quelli delle finanze, dell'interno e dell'agricoltura, tutti contemporaneamente, hanno ricevuto il progetto, onde è da sperare che contemporaneamente o quasi arriveranno anche le risposte. Cosicchè sebbene siano quattro i Ministeri interrogati, il tempo all'uopo occorrente sarà come se fosse stato interpellato uno solo. Dopo di ciò non dovrà più sentirsi che il Consiglio Superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, il che importerà un mese o due al più. È poi inutile dire che io cercherò di provvedere perchè tutta questa procedura sia condotta innanzi il più sollecitamente possibile; giacchè il Ministero, come ha preso l'iniziativa di far studiare l'importante questione, così è disposto a spiegare tutto l'impegno perchè il regolamento atteso possa presto entrare in vigore.

Codacci-Pisanelli. Prendo atto delle nuove dichiarazioni dell'onorevole sotto-segretario di Stato e dichiaro, anche a nome degli altri interroganti, che saremo soddisfatti se entro un mese il regolamento verrà approvato.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Essendo passato il tempo assegnato alle interrogazioni, procederemo nell'ordine del giorno.

Intanto invito l'onorevole De Nava a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

De Nava. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Pensione alla famiglia del delegato di pubblica sicurezza Mauro Gherghi morto per causa di servizio.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge sul credito comunale e provinciale

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge sul credito comunale e provinciale.

Sull'articolo primo ha già parlato l'onorevole Mazziotti.

Spetta ora di parlare all'onorevole Cereseto, che ha presentato il seguente emendamento: Sopprimere le parole del primo comma « anche se contratti prima della promulgazione della presente legge ».

Onorevole Cereseto, ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

Cereseto. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro del tesoro, ritiro il mio emendamento, che non ha più ragion d'essere, perchè siamo perfettamente d'accordo in questo, che il Governo e la Commissione intendono dare all'articolo primo il significato di una modificazione definitiva al Codice civile, tanto in rapporto ai debiti antichi quanto in rapporto ai debiti futuri degli enti locali contemplati nella legge 1898, con abbandono dell'antico sistema, seguito nelle leggi anteriori sul credito comunale.

Ma poichè ho la facoltà di parlare, faccio ancora un'osservazione di forma e non di sostanza, sulla quale richiamo l'attenzione benevola del ministro e del relatore.

L'articolo primo è costituito di due parti distinte.

Nella prima parte è detto: « Il disposto dell'articolo 1832 del Codice civile viene esteso ai debiti... delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti... e resta abrogato a riguardo di tali debiti il comma 2° dell'articolo 1833 del Codice civile ». E in ordine a questa prima parte non può nascere dubbio di sorta: si estendono agli enti locali i benefici tutti dell'articolo 1832, e si pareggiano ai debitori privati.

Ma l'articolo 1 continua e dispone che resta abrogato « anche il comma 1° dell'articolo stesso (articolo 1833), quando l'interesse calcolato nelle annualità di rimborso superi la misura legale ». Ora qui il testo non è chiaro; perchè, mentre il progetto non intende di abrogare tutto intero il comma 1° dell'articolo 1833, le parole adoperate possono essere interpretate in modo da significare forse il contrario.

Il comma 1° dell'articolo 1833 è così concepito:

« Le disposizioni dell'articolo precedente (quelle cioè per cui si può prima del tempo pagare il debito ad interesse ultra legale) non sono applicabili ai contratti di rendite vitalizie, nè a quelli che stabiliscono la re-

stituzione per via di annualità che comprendono gli interessi ed una quota destinata alla restituzione progressiva del capitale. »

Ora io credo sia stata intenzione del Ministero e della Commissione di riferirsi a questa sola seconda parte del primo comma dell'articolo 1833; e non anche alla prima relativa alle annualità vitalizie, ma, siccome questo non è detto, è bene che si dica chiaro che cosa si volle.

Se nella sistemazione dei debiti comunali ci troveremo in presenza di debiti vitalizi, (come nell'ipotesi di un Comune che abbia comperato una casa coll'obbligo di pagare in tante rate annue al venditore di lui vita durante, o di un Comune che abbia avuto un legato coll'obbligo di pagare una somma annua durante la vita di un altro legatario), vuole il Ministro permettere al Comune di riscattare anche il debito vitalizio? Io penso che no: ma se questo fosse anche il pensiero del Governo, bisognerebbe aggiungere alle parole: *resta abrogato il comma primo dell'articolo stesso.... le parole: relativamente ai prestiti da restituirsi per via di annualità composte dell'interesse e delle quote di ammortamento.....* continuando poi (come è scritto nell'articolo 1): *quando l'interesse calcolato nelle annualità di rimborso superi la misura legale.*

Presidente. Ha finito, onorevole Cereseto?

Cereseto. Ho finito se sono stato compreso. Ripeto non credo di aver detto cosa contraria alle intenzioni dell'onorevole ministro e della Commissione, che non possono avere pensato al riscatto dei debiti vitalizi, anche perchè fra le altre cose sarebbe impossibile o almeno non facile scindere in un contratto vitalizio la quota dell'interesse dalla quota del capitale, quando non conosciamo il termine cui è vincolato il contratto aleatorio del vitalizio; all'opposto di quanto avviene nei debiti da ammortizzarsi in un termine dato.

Spero che avrò in queste mie osservazioni consenzienti l'onorevole ministro e la Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Boselli, ministro del tesoro. Desidererei dall'onorevole Cereseto uno schiarimento.

Le disposizioni del Codice civile delle quali ora trattiamo riguardano i prestiti dei Comuni e di altri corpi morali siano, o no,

per annualità. D'onde sorge perciò la obiezione dell'onorevole Cereseto?

Cereseto. Circa i debiti vitalizi e se vuole ci ritornerò sopra.

Boselli, ministro del tesoro. Ma noi non ci occupiamo dei debiti vitalizi.

Cereseto. Secondo la vostra formula, c'entrano anche questi debiti.

Franchetti, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha la facoltà.

Franchetti, relatore. Mi pare che l'onorevole Cereseto ponga la questione così: voi, Governo e Commissione, nell'articolo primo, fra i debiti per i quali stabilite l'abrogazione, comprendete anche i debiti vitalizi. Ora io credo invece che non siano compresi i debiti vitalizi fra quelli ai quali si applica il comma primo.

L'articolo primo del disegno di legge dice così: « ... resta abrogato a riguardo di tali debiti il comma secondo dell'articolo 1833 del Codice civile, nonchè il comma primo dell'articolo stesso, quando l'interesse calcolato nell'annualità di rimborso superi la misura legale. »

Ora in un vitalizio ci può essere un interesse, ma non mai un rimborso, che è contrario all'indole stessa del vitalizio. (*Conversazioni*).

Prego la Camera di prestare attenzione, perchè è una questione abbastanza delicata, trattandosi di modificare un articolo del codice civile.

A proposito di questo articolo ci sono stati suggeriti vari emendamenti e noi, d'accordo col Governo, siamo stati costretti di non accettarne alcuno, appunto perchè, essendo stata accuratamente studiata la formula dell'articolo (che potrà essere più o meno elegante ma che è perfettamente completa e giuridica) non si potrebbe mutarla così tumultuariamente esponendosi al rischio di turbare tutta la legge.

Io quindi pregherei l'onorevole Cereseto di rinunziare alla sua proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

Sonnino Sidney. Credo che l'onorevole Cereseto abbia ragione, perchè dalla dizione di quest'articolo non è escluso chiaramente il riscatto dei vitalizi. Ma il rimedio non mi pare difficile. Dove dice: « nonchè il comma primo dell'articolo stesso » si potrebbe aggiungere: « nella parte che riguarda le annualità. »

In questo modo si eviterebbe ogni questione sui vitalizi; nel resto si lascerebbe l'articolo come sta.

La distinzione dei due comma ha una ragione di essere nell'articolo e ciò perchè, riguardo al comma secondo, occorre distinguere, nell'annualità, la parte dell'interesse da quella dell'ammortamento. Non riesce molto evidente nel codice civile quale fosse la ragione per cui si vollero escludere dai riscatti le annualità, anche quando l'interesse superi il saggio legale: l'unica ragione che si può supporre è che questo interesse apparisse talmente commisto con l'ammortamento, da non potersi facilmente disgiungere. Però bisogna tener presente che nei debiti dei Comuni si tratta quasi sempre di annualità, perchè l'ammortamento è obbligatorio nei debiti comunali; onde la maggior parte delle volte si rimborsa per annualità, nelle quali restano compresi gl'interessi e l'ammortamento. Dato il numero delle annualità, che è fisso, è molto facile, colle tabelle alla mano, disgiungere i due elementi ed è per specificare questo che si è citato il comma secondo.

A parte questa distinzione, prego tanto il Governo che la Commissione, per togliere ogni dubbio che riguardi i vitalizi, di ammettere l'aggiunta da me proposta, dicendo così: « anche il comma primo dell'articolo stesso nella parte che riguarda le annualità, quando l'interesse ecc. » Vuol dire che l'applicazione del comma primo è fatta solo in quella parte, non nell'altra. Nell'altra parte rimane come nel codice, rimane cioè l'eccezione alla regola generale. Insomma il comma primo verrebbe abrogato per intero, il comma secondo verrebbe abrogato soltanto nella parte che riguarda le annualità.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grippo.

Grippo. Mi pare che dalla discussione risulti che si sia tutti d'accordo sul concetto; il disaccordo cade sulla formulazione ed io dubito che la formula proposta dall'onorevole Sonnino non aggravi la confusione nel senso che, quando si andrà ad interpretare, non si troverà l'idea vera che abbiamo voluto esprimere.

Io credo invece che meglio sarebbe affrontare la questione nel senso di escludere i casi di vitalizio da queste disposizioni eccezionali, dicendo apertamente che « il comma secondo dell'art. 1833 è abrogato, nonchè

il comma primo dell'articolo stesso quando l'interesse calcolato, ecc.»

Ma, trattandosi di materia delicata, proporrèi che l'articolo venisse rimandato alla Commissione perchè lo formulasse secondo il comune intendimento.

Boselli, ministro del tesoro. Per carità!

Franchetti, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Franchetti, relatore. Io credo sia da evitarsi l'invio degli articoli alla Commissione, quando non sia strettamente necessario.

Sul concetto sostanziale siamo d'accordo tutti: si vuole non comprendere nell'abrogazione i vitalizi e comprendervi le annualità, quando l'interesse, escluso il rimborso, ecceda la misura voluta.

Se realmente questo articolo non esprime questo concetto, rimandiamolo pure, altrimenti no. Ora, in tutte le obiezioni che sono state fatte, non ho trovato nulla che rispondesse all'osservazione che ho fatto io, ed è che l'abrogazione, come è indicata qui, non si può riferire che alle annualità, quando gli interessi di queste annualità eccedono la misura legale; imperocchè non c'è rimborso altro che per le annualità e non per i vitalizi. Spero che queste mie spiegazioni saranno soddisfacenti, perchè lo credano, onorevoli colleghi, col voler cercare la perfezione, si andrà incontro ad altre difficoltà, vista la grandissima delicatezza dell'argomento. Io li prego quindi di rinunciare alla loro proposta e di accettare la dicitura, quale essa è, perchè non può dar luogo assolutamente a dubbi di sorta. Questa dicitura potrà rendersi, giuridicamente, più elegante, ma, ripeto, non può generare alcun dubbio.

Palberti. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Palberti. Io ricordo la genesi e la storia dell'articolo 1838, quando il medesimo ebbe origine dalla nota legge del 1857. Io ricordo che, allora, le due eccezioni per le annualità e per i debiti vitalizi erano fondate su questa doppia ragione; per i debiti vitalizi la ragione di trovarsi di fronte a contratti aleatorii per i quali non era possibile venire alla determinazione della quota capitale e dell'interesse, e che rappresentavano un'alea che le parti avevano voluto correre. Per questa parte, anche per le dichiarazioni dell'onorevole Cereseto, pare che siamo di accordo. Per quanto si riferiva alla eccezione delle annualità, di-

ceva la relazione dell'onorevole De Foresta, confermata dalla discussione fatta alla Camera dei deputati, che la ragione speciale consisteva nei rapporti che questi mutui potevano avere coi crediti fondiari i quali avevano delle disposizioni speciali nel disciplinare i loro rapporti contrattuali coi loro mutuanti. Data questa condizione di cose, pare a me che non basti quanto ha affermato l'onorevole relatore della Commissione, che cioè: andando d'accordo nel concetto generale, possiamo, senz'altro, accettare una formula che sarà abbandonata agli arbitrî e alle licenze della interpretazione giudiziaria. Niente di più grave che il mettere disposizioni così organiche ed importanti, come quelle del codice civile, nei rapporti d'indole contrattuale. Io vorrei quindi che la Commissione e la Camera accettassero la proposta dell'onorevole Grippo, che non presenta alcun inconveniente, di rimandare l'articolo alla Commissione con l'incarico di studiare dal punto di vista giuridico una nuova formula di questo articolo, tenendo fermi quelli che pare siano i concetti di tutta la Camera: cioè di includere le annualità e di escludere i vitalizi.

Grippo. Domando di parlare.

Presidente. Non può parlare due volte, onorevole Grippo!

Siamo in presenza di due proposte, una dell'onorevole Sonnino che modifica l'articolo, l'altra dell'onorevole Palberti, che rimanda l'articolo alla Commissione per la formula definitiva.

Boselli, ministro del tesoro. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Boselli, ministro del tesoro. A me pare che la proposta dell'onorevole Sonnino escluda il dubbio sollevato dall'onorevole Cereseto. Se poi gli onorevoli Palberti e Grippo insistessero nella loro proposta, io pregherò la Camera di sospendere per dieci minuti la votazione di questo articolo, ma di non voler rimandarlo alla Commissione, perchè, o signori, se questa legge, che interessa tanti comuni (*Benissimo*) e intorno alla quale è ormai urgente di deliberare, fosse rimandata ancora ad altre tornate, chi sa a quale altro ritardo si andrebbe incontro prima che averla approvata. Se la discuteremo, articolo per articolo, con tanta sapienza quanta ve ne è in tutti voi, (*Sì ride*) faremo un lavoro più perfetto, ma i Comuni che l'invocano attenderanno un'altra

Olimpiade per celebrare la nostra dottrina e la nostra eloquenza e intanto le loro finanze andranno sempre più disordinandosi.

Presidente. Se non vi sono osservazioni in contrario si terrà sospesa la votazione di questo articolo, affinché venga stabilita definitivamente la sua redazione. Per conseguenza darò facoltà di parlare agli altri oratori iscritti su questo articolo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

Pantano. La mia proposta credo che sia così semplice e giusta che dovrà trovare accoglienza piena in tutta la Camera. È prescritto dall'articolo che possono usufruire del beneficio della conversione soltanto i Comuni i quali sono caricati di mutui i cui interessi sorpassino la misura legale del 5 per cento. Ora avviene in fatto che molti Comuni pagano da un lato il 5 per cento a titolo d'interesse, e dall'altro, per essersela addossata nell'atto di mutuo, l'imposta di ricchezza mobile; ed allora, effettivamente invece del 5, questi Comuni vengono a pagare oltre il 6 per cento d'interesse. Se la legge non contemplasse questi casi, avverrebbe una stridente sperequazione: vale a dire i Comuni che pagano il 5 e un quarto d'interesse avrebbero diritto alla conversione; e quelli che pagano il 6 e un quarto d'interesse non l'avrebbero. È per ciò che, riducendo, per dir così, ad un comune denominatore le varie forme con cui l'interesse del mutuo grava sul mutuatario, faccio la proposta che, nel computo dell'interesse al di là della misura legale, si tenga anche conto dell'imposta di ricchezza mobile, comunque assunta dal Comune, ma realmente pagata dallo stesso. E credo che questa proposta non possa trovare opposizione sopra alcun banco della Camera, ispirata com'è ai principî della più stretta equità legislativa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatti Luigi.

Luzzatti Luigi. Io, per le ragioni che ho già detto nella discussione di ieri, appoggio vivamente la proposta dell'onorevole Grippo, che quest'articolo si rimandi alla Commissione.

Voci. Già è stato fatto.

Luzzatti Luigi. Tanto meglio.

Non perchè io creda che ne esca quella formula esuberante di sapienza a cui accennava l'onorevole ministro; ma perchè ne esca una meno insipiente. (*ilarità*).

Boselli, ministro del tesoro. Insipiente, no.

Luzzatti Luigi. Detto ciò, faccio una domanda al ministro ed alla Commissione. L'articolo dice: «... quando l'interesse, calcolato nelle annualità del rimborso, superi la misura legale.» Ora, come si valuta questa misura legale? Qui si tratta di prestiti emessi al 5 per cento, valor nominale. L'articolo si riferisce dunque al valor nominale. Se è così, nessuna conversione avrà luogo: perchè l'emissione al 5 per cento d'una obbligazione al valor nominale si sa che avviene effettivamente sotto il valor nominale.

Ci sono, per esempio, delle obbligazioni che valgono 450, e sono emesse a 400. Ora, se prendiamo il valore reale delle emissioni, la conversione sarà possibile; ma, se prendiamo il valor nominale, non c'è conversione possibile.

Io non faccio nessuna proposta perchè desidero che questa legge passi; ma, poichè essa torna alla Commissione, pregherei che ministro e relatore prendessero in considerazione questa mia osservazione.

Sonnino Sidney. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Sonnino Sidney. Poche parole di risposta alle ultime osservazioni fatte. Qui si tratta semplicemente di tornare al diritto comune. Anche nei debiti ordinari di un privato, se uno si obbliga per 100 lire al 4 per cento e poi di fatto ne riscuote soltanto 70, dando la ricevuta per 100, il suo debito non può essere considerato come un debito superante l'interesse legale e perciò riscattabile ai sensi dell'articolo 1832 del codice civile. Bisogna vedere quale sia la somma che si deve restituire, perchè è quella la somma vera del debito. Il codice civile considera l'ammontare dell'obbligazione e non può indagare quale è la somma che ha ricevuto effettivamente il debitore. Sicchè il nominale è il vero debito esistente perchè significa il capitale che deve essere restituito. Non si può andare a cercare, nè per i privati nè per gli enti pubblici, se l'interessato abbia ricevuto per intero la somma di cui si è dichiarato debitore. Quindi non mi pare questa una ragione sufficiente per fare alcuna modificazione al presente articolo.

Presidente. Siccome è stato domandato di sospendere per qualche momento la discus-

sione per poter concretare fra Governo, Commissione ed i diversi proponenti la formola definitiva dell'articolo primo, io sospendo la seduta per qualche minuto.

(La seduta è sospesa alle ore 15 e 25 ed è ripresa alle ore 15 e 30).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Franchetti.

Franchetti, relatore. È stata concordata la seguente aggiunta all'articolo primo a scopo di schiarimento:

« Resta abrogato a proposito di tali debiti il comma secondo dell'articolo 1833 del Codice civile, nonchè il comma primo dell'articolo stesso nella parte relativa ai contratti che stabilisce la restituzione per via di annualità quando l'interesse calcolato nelle annualità di rimborso superi la misura legale. »

Ora ci sarebbe da rispondere all'onorevole Pantano relativamente alla sua proposta ed alle osservazioni dell'onorevole Luzzatti.

All'onorevole Pantano io rispondo, a nome della Commissione, che essa ha studiato con amore e coscienza la sua proposta; che io sono personalmente della sua opinione, non circa l'aggiunta, ma nel desiderare che la ricchezza mobile non sia caricata sopra il debitore. Noi crediamo però che sarebbe una grande imprudenza aggiungere una simile clausola in questo momento, perchè da tutti è stato osservato, in seno alla Commissione, che coll'abrogazione dell'articolo 1833 si rimettono gli enti di cui si tratta nel diritto comune, e questo è un gran vantaggio. Se invece si aggiunge ciò che propone l'onorevole Pantano, il che costituirebbe un privilegio relativamente agli altri debitori, non si farebbe un passo più innanzi. Ma questa non è la sola ragione per cui il Governo e la Commissione del bilancio non hanno creduto che sia questo il momento opportuno di accettare l'emendamento dell'onorevole Pantano; esso tocca l'argomento molto vasto del regime della ricchezza mobile, e tocca un'infinità di altre questioni che sarebbero sollevate nel caso che l'emendamento stesso fosse approvato dalla Camera.

Io quindi prego l'onorevole Pantano di riservarsi di fare questa sua proposta in altra occasione; tanto più che dobbiamo discutere anche un disegno di legge per la ricchezza mobile che sarebbe proprio la sede opportuna per la sua proposta.

Ripeto che il venire ad introdurre ora in

questa legge simile proposta, avrebbe per risultato che questo articolo, che è già stato e molto discusso e lo sarà anche innanzi al Senato, correrà il rischio di non essere approvato. Ora siccome questo sarebbe un danno gravissimo, perchè si tratta di una questione che interessa tutto il paese, io prego caldamente l'onorevole Pantano di ritirare la sua proposta la quale, non è che non sia buona, ma non è opportuna in questo momento.

Quanto poi all'onorevole Luzzatti, già l'onorevole Sonnino ha risposto alle sue osservazioni. Mi permetto però di aggiungere ancora una cosa. L'onorevole Sonnino faceva molto giustamente osservare che è impossibile far risultare ufficialmente il prezzo al quale sono state emesse le obbligazioni. La somma è quella scritta nella cartella. Se nell'emissione delle cartelle sono avvenuti fatti tali che possano mettere in dubbio il valore, non dico di fatto, ma giuridico di questa emissione ad un dato prezzo, è ufficio della giurisprudenza di accertare i fatti, e vedere se a questi fatti sia applicabile il principio stabilito dalla legge. La legge stabilisce che, se l'interesse supera una data misura, allora si può far luogo al riscatto. Spetta alla giurisprudenza accertare se l'interesse abbia superato questa data misura. Se si volesse stabilire questo per legge, vi sarebbero infinite difficoltà perchè si tratta di una lunga serie di fatti che sfugge a qualunque definizione. Certo non è senza motivo che è distinta la competenza del legislatore e la competenza dei tribunali ed è assolutamente impossibile trovare una definizione giuridica che comprenda tutti gli infiniti casi cui si riferisce l'onorevole Luzzatti. Del resto io ripeterò, sino a diventare monotono, che universalmente questa legge è considerata buona, e soltanto alcuni la credono incompleta. Ma che cosa preferite: nessuna legge o una legge incompleta? Questa è la questione, o signori.

Se continuiamo a fermarci sopra ciascun articolo e a dire: è buono ma si può rendere migliore, la discussione della legge non finirà più. Perciò io prego gli onorevoli proponenti di rinunciare ai loro emendamenti ed anche ai discorsi; tanto la Commissione ed il Governo non potrebbero accettare alcuna proposta. È meglio addirittura lasciare la legge come è, e non pregiudicare alcuna questione.

Presidente. Onorevole Pantano, dopo le dichiarazioni dell'onorevole relatore mantiene o ritira la sua proposta?

Boselli, ministro del tesoro. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Boselli, ministro del tesoro. Mi associo alla preghiera testè espressa dall'onorevole relatore. Personalmente, partecipo anch'io al concetto dell'onorevole Pantano, ma in questa legge, ed in questo momento, dinanzi alle difficoltà cui possiamo andare incontro, e considerando altresì come l'aggiunta proposta dall'onorevole Pantano escirebbe dall'argomento proprio di questo articolo, lo prego anch'io, per non pregiudicare la questione, di non insistere nel suo emendamento.

Pantano. Sono dolentissimo di dovere rispondere negativamente a due persone che tanto gentilmente a me si rivolgono; ma la cosa è tale, che io mi sentirei menomato verso me stesso, se per un riguardo di cortesia facessi cosa ben grave contro l'interesse della legge stessa, come la farei recedendo dal mio emendamento. Si tratta di una questione di vera e propria giustizia che ha sede qui, in questa legge, e non in altra. Qual'è il fine della legge?

Presidente. Dunque Lei non ritira la sua proposta?

Pantano. Mi lasci dire, signor Presidente, è una questione così importante! In questo modo passa persino la voglia di trattare dell'interesse pubblico!

Presidente. Io faccio il mio dovere, Lei faccia il suo.

Una voce. Ritira, Pantano! (*Commenti*).

Pantano. Non ritiro niente e debbo dire le ragioni della mia insistenza, se non altro per non apparire scortese.

Sono profondamente convinto che se la Camera accettasse la mia proposta, non ne verrebbe vulnerata in alcun modo la legge, nè potrebbe dar luogo ad interpretazioni equivoche. La ricchezza mobile la paga, per legge, il creditore. Quando, per patti speciali, la paga il debitore, essa è, nè può essere altro, che una aggiunta di interesse all'interesse. Ora, dinanzi a questa evidente verità, come potete venirci a dire che con questa legge intendete provvedere ai Comuni più oberati, quando, invece, create una crudele spe-

regolazione a danno di coloro che sono più gravati, di fronte ad altri che sopportano interessi sensibilmente più lievi? In quella legge c'è un articolo che concerne anche la mia Sicilia, e si fa appello ad esso, perchè, insistendo, io non metta in cimento una legge che ha una ripercussione benefica per l'isola mia. Dichiaro che voterò contro, perchè sento che commetterei una ingiustizia, facendo altrimenti, verso altre provincie; e non è a questo prezzo che vorrei mostrare il mio affetto all'isola natia.

Presidente. Desidera parlare, onorevole Picardi?

Picardi. Io, poichè credo che ancora non sia chiusa la discussione sull'emendamento, spero che con una breve dichiarazione potrà l'opinione dell'onorevole Pantano conciliarsi con quella esposta dalla Giunta del bilancio e dal ministro. L'onorevole Pantano dice: « Voi col primo articolo di questa legge escludete dal beneficio della parificazione ai privati, tutti quei Comuni i quali, pagando un interesse apparente del cinque per cento, pagano effettivamente poi, per tassa di ricchezza mobile o per tassa di circolazione che si sono addossate, un interesse maggiore.

Questo che dice l'onorevole Pantano è vero, ma è vero pure che le disposizioni stabilite dall'articolo 1 della presente legge non pregiudicano gli effetti di una legge speciale che regola questa materia. Bisogna considerare che la presente legge contiene alcune modificazioni alla legge del 1898, ma non l'abroga; ora, secondo la legge del 1898, per la durata di un quinquennio è stabilito un regime speciale, pel quale tutti i Comuni, senza eccezione di sorta, possono convertire i loro debiti, quando pagano un interesse superiore al 4 per cento. Ora è impossibile che ci siano dei Comuni che paghino meno del 4 per cento, tranne quelli che hanno dei debiti verso la Cassa dei depositi e prestiti. Quindi la questione che ha sollevata l'onorevole Pantano si potrà fare fra un quinquennio, dentro il quale fra tanto i Comuni che si trovano nelle condizioni accennate dall'onorevole Pantano, hanno tutto il tempo di fare le conversioni che credono. Della legge del 1898, che noi modifichiamo solo in parte, rimane in vigore senza alcun dubbio l'articolo 2, in cui è detto:

« La sezione di credito comunale e provinciale per le Provincie, i Comuni ed i loro

consorzi, i consorzi di bonificazione e di irrigazione, e quelli per le opere idrauliche di terza categoria, farà prestiti mediante emissione di cartelle fruttanti il 4 per cento netto, per trasformazione di prestiti e per unificazione di debiti esistenti al 31 dicembre. Gli enti indicati in questo articolo, per un periodo di 5 anni dalla pubblicazione della presente legge, rimangono autorizzati a procedere alla trasformazione dei prestiti e dei debiti da loro contratti a tutto il 31 dicembre 1896, nonostante qualsiasi disposizione di legge o patto in contrario. »

È questo dunque un regime speciale che dura per 5 anni, e del quale, in tal periodo, potranno valersi quei Comuni che pagano un interesse anche inferiore al 5 per cento. L'articolo 1 del progetto odierno provvede all'epoca posteriore al quinquennio, e crea il diritto normale comune che si sostituirà allo speciale dopo spirati i 5 anni. Io spero che queste mie spiegazioni avranno il suffragio dell'opinione dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore, e dissiperanno completamente i dubbi dell'onorevole Pantano. *(Bene!)*

Presidente. Hanno chiesto di parlare gli onorevoli Luigi Luzzatti e Sonnino, ma li prego di essere brevissimi, poichè hanno entrambi già parlato su questo articolo 1. Parli, onorevole Luzzatti.

Luzzatti Luigi. L'onorevole presidente sa che sono stato brevissimo anche prima. La discussione, invece di dilucidarle, ha così oscurato tutte le cose lucide per modo che più non si sa che cosa rimanga di illeso della legge precedente, che cosa abroghi la legge attuale, se queste emissioni si calcoleranno al valore reale o al valore nominale e via dicendo. Ma, poichè sono già tre volte che leggi somiglianti si discutono alla Camera, riserviamoci di parlarne un'altra volta ancora, e per adesso prendiamo della legge la parte buona che c'è, salvo a corregger poi quella cattiva, inattuabile.

In questo senso, appoggio quanto ha detto l'amico Franchetti: ma non perchè le sue ragioni mi abbiano persuaso, chè anzi hanno ottenuto l'effetto di convalidare sempre più i dubbi che ho espressi. *(Si ride)*.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

Sonnino Sidney. Noi ora vogliamo far tornare nel diritto comune, cioè mettere i Comuni nelle stesse identiche condizioni dei privati, i quali pure spesso, molto spesso,

nei loro contratti mettono il patto che il debitore paghi la ricchezza mobile.

Ma verremmo a creare un pericolo speciale per i Comuni, se ne parlassimo tassativamente nella legge. Infatti anche i tribunali hanno riconosciuto che, quando la ricchezza mobile è pagata, per contratto, dal debitore, essa costituisce un aumento dello interesse; se però qui cominciamo col proclamare tassativamente questa massima nella legge, l'agente delle tasse applicherà la percentuale della ricchezza mobile non sul solo interesse pattuito, bensì sul cumulo dell'interesse più la tassa; ossia applicherà la tassa sulla tassa e poi la tassa sulla tassa della tassa e così di seguito. E poichè la ricchezza mobile sui mutui per obbligazioni delle Province e dei Comuni è del 20 per 100, ciò solo basterebbe ad aumentare di 25 centesimi la tassa sopra ogni interesse del 5, considerandolo come un interesse del 6,25; e così in proporzione anche per i mutui al 4 che verrebbero a pagare circa una lira di ricchezza mobile, mentre a caso ordinario pagano 80 centesimi.

La questione è stata mossa più volte, e non mi pare che convenga ai Comuni che noi qui la compromettiamo incidentalmente con una dichiarazione di legge. Per lo meno non può essere questo nei desideri dell'onorevole Pantano: perciò gli consiglio di non insistere nel suo emendamento, lasciando che si applichi il diritto comune.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.

Pantano. Io sono tormentato da un vivissimo dubbio nella mia coscienza; perchè, mentre da un lato voglio giovare ai Comuni di cui m'interessa, non vorrei dall'altro nuocere loro per eccesso di zelo in una questione così delicata e grave. Io vedo che da ogni parte della Camera si dichiara l'assentimento al principio da me sostenuto.

Voci. Perfettamente.

Pantano. Ora siccome la mia vanità non arriva fino al punto da darmi la sicurezza, provocando un voto, di spostare la maggioranza; e non vorrei, con una votazione eventualmente contraria, pregiudicare la buona ed equa causa di quei Comuni ai quali invece vorrei giovare, così non insisto, fiducioso che l'unanime consenso degli oratori nel riconoscere l'equità di ciò che io sostengo, quanto ha detto l'onorevole Picardi, e le di-

chiarazioni dello stesso ministro, che spero vorrà meglio confermare, di lasciare impregiudicata la questione, consenta ai Comuni interessati di veder prese in benevolo esame ed accolte le loro domande. Una dichiarazione esplicita in questo senso da parte del ministro sarebbe desiderabile; ma in ogni modo resta una questione aperta ad una soluzione quale è nell'animo di tutti, rispondente ai principii della più stretta equità giuridica ed amministrativa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Boselli, ministro del tesoro. Mi è tanto più facile di fare la dichiarazione che domanda l'onorevole Pantano inquantochè, appunto l'articolo proposto lascia la questione perfettamente impregiudicata rimettendosene al diritto comune e all'applicazione di altra legge. Quanto alla considerazione per la quale meritano di essere tenuti in conto i suoi argomenti, io non ho altro da aggiungere avendogli già detto che al pari dell'onorevole relatore, sono personalmente concorde nel suo pensiero.

Presidente. Passiamo a votare l'articolo primo. Leggo la formula definitiva di quest'articolo primo, tenuto conto della modificazione concordata testè, durante la sospensione della seduta, e dell'emendamento concordato tra il Governo e la Giunta generale del bilancio col quale si sopprimono le parole ultime dell'articolo « ed affisso all'albo del Comune. »

Ecco dunque il testo definitivo dell'articolo primo :

« Articolo 1. Il disposto dell'articolo 1832 del Codice civile viene esteso ai debiti, anche se contratti prima della promulgazione della presente legge, delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti di cui nell'articolo 2 della legge 24 aprile 1898, n. 132, e resta abrogato a riguardo di tali debiti il comma 2° dell'articolo 1833 del Codice civile, nonchè il comma 1° dell'articolo stesso nella parte relativa ai contratti che stabiliscono le restituzioni per via di annualità quando l'interesse calcolato nelle annualità di rimborso superi la misura legale.

« Il preavviso di sei mesi, di cui nel citato articolo 1832, sarà dato con manifesto inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel foglio degli annunci giudiziari della Provincia. »

A questo articolo sono stati presentati

vari emendamenti. L'onorevole Mazziotti ne propone la soppressione; l'onorevole Cereseto aveva proposto la soppressione di alcune parole, ma ha ritirato il suo emendamento; finalmente ci sarebbe stata l'aggiunta proposta dall'onorevole Pantano ed altri: ma l'onorevole Pantano ha dichiarato di ritirarla. In conseguenza porrò a partito l'articolo 1 così come ho testè letto.

(È approvato).

« Articolo 2. La Cassa depositi e prestiti e la Sezione di credito comunale e provinciale potranno accettare, in garanzia dei prestiti rispettivamente concessi, anche delegazioni sul Tesoro dello Stato, per riscuotere interessi, annualità, contributi, concorsi o canoni da esso dovuti agli enti locali mutuatari, purchè il debito dello Stato sia liquido, purchè non vi siano crediti dello Stato verso gli stessi enti per rimborsi, contributi o altro, e infine purchè non sia altrimenti vincolato l'uso che dovrà farsi dagli enti suddetti delle somme dallo Stato dovute.

« Può esser data garanzia anche mediante vincolo di usufrutto di rendita consolidata dello Stato, o con deposito di detta rendita nella Cassa dei depositi e prestiti. »

A questo articolo l'onorevole Tripepi ha proposto la seguente aggiunta:

« Potrà pure essere accettata in garanzia suppletiva dei prestiti comunali, e per non oltre un terzo della rata d'ammortamento, la sovrimposta provinciale, restando in tali casi autorizzati i Comuni a consentire verso le Provincie una contro garanzia anche per delegazioni sui dazi di consumo. »

L'onorevole Tripepi ha facoltà di parlare.

Tripepi. Ho spiegato nella Giunta generale del bilancio ed ho sostenuto in contraddittorio dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore le ragioni che mi hanno indotto a presentare l'emendamento; la Camera queste ragioni le vede nel testo stesso dell'emendamento. Il mio concetto è molto semplice: autorizzare la Provincia a garantire con parte della sua sovrimposta il Comune che n'è deficiente, salva la controgaranzia di questo alla Provincia, da potersi fornire anche col provento dei dazii di consumo.

Ma poichè non ho avuto la fortuna di avere consenziente il ministro del tesoro e la Giunta del bilancio, della quale m'onoro di far parte, ritiro questo emendamento, ma mi aspetto dal ministro una dichiarazione

su questo punto, se, cioè, nonostante che la legge non contenga un provvedimento speciale, come quello cui ho accennato nel mio emendamento, sia possibile l'operazione dei prestiti per quei Comuni che a noi stanno più a cuore e ai quali la legge principalmente è destinata.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Boselli, ministro del tesoro. Le ultime parole dell'amico Triepi manifestano quale sia il sentimento che lo ha mosso a proporre il suo emendamento e a dire le brevi ma efficaci parole che ha testè pronunziato. So quale vivissimo amore egli nutra per i Comuni che sono più direttamente interessati all'esecuzione di questa legge, ed è un amore che io conosco da lungo tempo, perchè molte e molte volte venne a me e lo intesi patrocinatore sollecito e legittimo degli interessi di quei Comuni.

Ora se egli si interessa delle conseguenze di questa legge rispetto ad essi, a me piace poterlo rassicurare, imperocchè dagli studi fatti mi sono convinto che certi Comuni e (se vuole che lo nomini) il comune di Reggio Calabria, che senza dubbio a lui sta molto a cuore (*Si vide*) si troverà in grado di approfittarne, per guisa che non occorre all'uopo l'emendamento da lui proposto.

La Provincia a cui il Comune aveva richiesto la maggior parte della garanzia avrà facile modo di cooperare onde anche esso, che è colla Provincia aggravato da un medesimo contratto di debito, riesca a conseguire il beneficio del riscatto che questa nuova legge ad ambedue assicura.

Lo creda, onorevole Triepi, questa nuova legge sarà sufficiente a risolvere il problema di Reggio Calabria per la Provincia e pel Comune.

Fatte queste dichiarazioni ed assicurando che la sollecitudine del Governo è uguale a quella di tutti i rappresentanti dei singoli Comuni interessati nel desiderio di liquidare convenientemente il passato e di avviare quei Comuni ad una migliore vita amministrativa, spero che il mio amico Triepi, come ha già dichiarato, non insisterà nel suo emendamento.

Triepi. Lo ritiro, e mi dichiaro soddisfatto.

Presidente. Allora porrò ai voti l'articolo 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

« Art. 3. Il Governo, per mezzo di apposita Commissione, di cui negli articoli seguenti, potrà regolare coi creditori delle Provincie e dei Comuni insolventi che abbiano ecceduto o debbono eccedere il limite legale della sovrimposta per la sistemazione dei loro debiti, la liquidazione e transazione dei crediti rispettivi.

« La proposta di transazione consentita da tanti creditori che rappresentino almeno tre quarti della totalità del passivo di ogni singolo ente, sarà obbligatoria per gli altri creditori. Se nella prima adunanza mancasse tale numero, in una nuova riunione convocata entro un mese, basterà a rendere la transazione obbligatoria per tutti, il consenso della maggioranza dei crediti rappresentati nella seconda adunanza.

« La convocazione delle adunanze dei creditori sarà fatta dalla Commissione con avviso da inserirsi non meno di quindici giorni innanzi a quello fissato per la riunione, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

« La transazione non rimane definitivamente stabilita se non quando sia approvata dai ministri dell'interno e del tesoro. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Boselli, ministro del tesoro. A questo articolo 3 sono proposti tre emendamenti, uno dell'onorevole Cereseto e due dell'onorevole Giovanelli. Pregherei l'onorevole Cereseto di non insistere nella sua proposta per le ragioni che furono già esposte ieri, e pregherei anche l'onorevole Giovanelli di non insistere nel primo emendamento.

Quanto al secondo, esso si divide in due parti: Nella prima parte dice che il concordato non sarà obbligatorio per i creditori « con speciali garanzie ipotecarie o pignoratorie » e nella seconda parte « con delegazioni sugli esattori e tesorieri a norma di legge » con che non prendano parte al concordato.

Ora quanto a quest'ultima parte, siccome di delegazioni consentite dalla legge non ve ne sono altre che quelle per la Cassa dei depositi e prestiti o per le Casse di Risparmio, prego il mio amico Giovanelli a voler considerare che il suo emendamento non potrebbe essere accolto in nessun modo. Non si

può convalidare un privilegio non sancito dalla legge e che alcuni Comuni hanno erroneamente creduto di accordare a determinati creditori, assegnando loro delegazioni di sovrimposta fondiaria sugli esattori.

Quanto all'altra parte del suo emendamento, che riguarda i creditori con speciali garanzie ipotecarie o pignoratorie, io avrei gravissimi dubbi circa i creditori pignoratizi; certo non potrei qui risolvermi a garantirne in questa legge le eventuali ragioni. Per ciò che riguarda i creditori ipotecari provvede il diritto comune; essi nonostante questa legge conserveranno interamente i loro diritti quali emergono dalla legislazione vigente nel nostro paese in ordine ai precetti generali del giure civile.

Presidente. L'onorevole Cereseto ha presentato il seguente emendamento:

All'art. 3. Sostituire il seguente:

« Il Governo per mezzo di apposita Commissione, di cui negli articoli seguenti, potrà regolare coi creditori delle Provincie e dei Comuni insolventi e che abbiano ecceduto o debbano eccedere il limite legale della sovrimposta per la sistemazione dei loro debiti, la liquidazione e transazione dei crediti rispettivi.

« Il concordato non potrà essere reso obbligatorio per i creditori dissenzienti, che in forza di una legge speciale. »

Presidente. Ritira o mantiene il suo emendamento?

Cereseto. Lo mantengo.

Presidente. L'onorevole Giovanelli aveva presentati questi emendamenti:

Al primo comma sostituire il seguente:

« Il Governo, ad istanza dei Comuni o su proposta dei prefetti, potrà promuovere la formazione di un concordato fra i creditori e le Provincie e i Comuni che non ostante l'applicazione delle sovraimposte in eccedenza ai limiti legali delle imposte speciali non si trovino in grado di soddisfare ai loro impegni. »

Aggiungere il seguente ultimo comma:

« Il concordato così approvato non sarà obbligatorio per i creditori con speciali garanzie ipotecarie o pignoratorie o fornite con delegazioni sugli esattori e tesoriери a norma di

legge, così che non prendano parte alle deliberazioni preaccennate. »

Ma l'onorevole Giovanelli mi ha già dichiarato che ritirava i suoi due emendamenti.

La facoltà di parlare spetta, ora, all'onorevole Alessio.

Alessio. Su questo articolo intendo presentare alla onorevole Commissione e all'onorevole ministro alcune osservazioni in riguardo alla necessità di determinare un momento giuridico, che non mi pare sufficientemente determinato nell'articolo stesso, ed è precisamente il momento in cui avviene la insolvenza dei Comuni. L'articolo dichiara senz'altro che quella norma si applica ai Comuni insolventi, che abbiano ecceduto o stiano per eccedere la sovrimposta. Ora la questione a me pare importante da due punti di vista. Intanto, essendo tolta la differenza che esisteva prima giusta l'articolo 6 della formula anteriore del disegno di legge ministeriale, secondo la quale questa legge si applicava così ai Comuni insolventi come a quelli che avessero oltrepassato con la somma dei loro interessi passivi il quinto delle loro entrate... (*Conversazioni*).

Presidente. Facciano silenzio.

Alessio. ... tolta quella differenza, ora tutti i Comuni possono essere considerati insolventi. D'altronde, dal momento che si applica un procedimento speciale nel quale una determinata maggioranza vincola una minoranza, è ben giusto che questa minoranza sappia quando realmente si verificano le condizioni giuridiche che determinano la sua condizione di minoranza concordataria di fronte alla maggioranza.

Questo concetto dell'insolvenza nella legge comune l'abbiamo in qualche modo determinato, perchè, nei riguardi dei privati in affari civili esistono le norme tracciate dall'articolo 1176 e da altre prescrizioni del codice civile, e negli affari commerciali abbiamo l'istituto del fallimento. Nei riguardi di corpi morali la questione è in stretta connessione con un'altra importantissima, la quale ha sollevato molte dispute e nella giurisprudenza e nella dottrina, quella, cioè, se si possa fare l'esecuzione sui beni immobili dei Comuni e in genere dei corpi locali. A questo proposito, per quanto la giurisprudenza abbia seguito l'opinione affermativa, nella dottrina, invece, si appalesano due correnti ben diverse ed entrambe

autorevoli. Ora le recenti leggi amministrative hanno stabilito alcune disposizioni, le quali determinano pei creditori dei corpi locali che non mantengano i propri impegni la necessità di eccitare la competenza di alcune speciali autorità, come per esempio la Giunta provinciale amministrativa ed altre autorità superiori. E quando è stabilito ed accertato che il Comune abbia mancato ai suoi impegni, che non abbia emesso determinati mandati di pagamento, si obbligano coloro che hanno interesse con i comuni di sperimentare un procedimento speciale amministrativo prima di iniziare una lite giudiziaria (articoli 197 e 198 legge comunale e provinciale).

Ora se questo è necessario quando si tratta di far valere un credito verso un Comune, a maggiore ragione un procedimento simile è necessario quando si tratta di mettere il patrimonio del Comune stesso in condizione di fallimento, quando si tratta di ripartire tutto l'asse patrimoniale del Comune stesso, quando, infine, si tratta di sottoporlo ad un'amministrazione speciale.

D'altronde basterà qualunque mancanza di pagamento perchè il Comune sia dichiarato insolvente? Qualunque ritardo, qualunque condizione di fatto dalla quale risulti, in qualche modo, che esso non abbia mantenuto una determinata disposizione, basterà per farlo dichiarare insolvente? Non è forse giusto che vi sia un procedimento anticipato, il quale determini se il Comune si trovi in istato di insolvenza? La stessa condizione finanziaria del Comune può rendere necessario un esame preventivo, perchè può benissimo darsi che esso si trovi momentaneamente nella condizione di non pagare, ma che poi si metta in regola e che, in breve tempo, possa far fronte ai suoi impegni.

Per i privati abbiamo pur ammesso l'istituto della moratoria, è quindi giusto che concetti analoghi ispirati a questo principio possano, in qualche modo, essere invocati anche dagli enti pubblici, i quali maneggiano denaro, per provvedere a pubbliche spese e possano, per l'azione esecutiva dei loro creditori, venire menomati nella riscossione delle loro entrate.

Ecco il perchè io aveva vagheggiato il pensiero di presentare un emendamento il quale tenesse conto di questa situazione di insolvenza e fosse formulato in questo modo:

« Non potranno essere ritenuti insolventi

se non quelle Provincie e quei Comuni rispetto ai quali, per mancato pagamento di debiti esigibili e collocati in bilancio, sia stata pronunciata, sul ricorso della parte più diligente e sentita l'amministrazione nelle sue difese, analoga dichiarazione dalla Giunta Provinciale amministrativa, ai termini degli articoli 197, 198 e 245 del testo unico approvato con Regio Decreto 4 maggio 1898, n. 164, o, in difetto, dall'autorità superiore ai termini dell'articolo 298 dello stesso testo unico. »

In complesso il mio concetto si è che, prima di venire ad un procedimento eccezionale che dia ai creditori tutto il patrimonio del Comune, prima di sottoporre un Comune ad una amministrazione, la quale sconvolga interamente tutta la sua azienda, vi sia un procedimento iniziale per stabilire il momento giuridico della cessazione dello stato normale.

Naturalmente, nelle condizioni presenti della Camera, non insisto nel mio emendamento, anche perchè vedo che vi è poca disposizione nel Governo e nella Commissione di accettare emendamenti. Desidero, però, avere qualche assicurazione in proposito, anche perchè credo che un concetto analogo potrebbe essere inserito nel regolamento, ovvero essere riconosciuto nelle loro dichiarazioni dal relatore e dall'onorevole ministro in modo da stabilire che realmente esistono alcune condizioni precise, l'avveramento delle quali determina il momento giuridico del passaggio degli enti locati a stato così anormale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Franchetti, relatore. Il momento giuridico richiesto dal collega Alessio esiste nella legge e precisamente nella disposizione dell'articolo 7, al secondo capoverso, ove si dice: « La Commissione dovrà compiere una revisione straordinaria, e, occorrendo, una « modificazione del bilancio di ciascun ente, « in modo da assicurare col prestito chiesto « il completo e definitivo assetto finanziario « e amministrativo dell'ente stesso ecc. ».

Il momento giuridico è costituito da questo intervento della Commissione. Faccio poi osservare all'onorevole collega, che non è possibile accertare l'insolvenza di un ente pubblico, come si accerta l'insolvenza di un privato, il quale ha un attivo ed un passivo, in base a cui si dichiara il fallimento. Quando

l'ente pubblico non paga, si fa luogo all'insolvenza e, in questo caso, con il disegno di legge, si sostituisce ad una azione giuridica lenta, penosa, incerta, un'azione molto più rapida ed efficace e altresì indispensabile, perchè, come già ho accennato ieri, l'attivo degli enti pubblici si compone di due elementi che sono determinati dall'apprezzamento della Commissione. Vi è una parte necessaria ai pubblici servizi, la quale è intangibile per i creditori, e vi è, poi, un'altra parte, non necessaria per i pubblici servizi, che viene destinata ai creditori. Nessun organo esiste nella nostra legislazione, il quale faccia questa divisione dell'attivo degli enti, almeno che non si voglia affidarla ai tribunali; e allora Ella stessa, onorevole collega, consentirà con me, che non si sa dove si vada a finire.

Quando un ente non paga, è dichiarato *prima facie*, provvisoriamente insolvente, perchè noi non sappiamo se abbia, o no, un aumento delle tasse, oppure una diminuzione nelle spese, o elementi tali da diventare, dopo, solvente. Dichiarato insolvente l'ente, subentra la Commissione la quale, facendo la revisione del bilancio, fa, appunto, quella operazione, a cui accennava il collega Alessio, e stabilisce con quali mezzi possa l'ente soddisfare i propri debiti. E l'autorità conferita da questo disegno di legge alla Commissione è tale, che il suo verdetto fa stato. In conseguenza, dopo l'intervento della Commissione, accade ciò che desidera l'onorevole Alessio: si sa, cioè, qual'è l'attivo dell'ente in confronto al suo passivo.

Se non si ricorresse a questo metodo, dovremmo rimanere nel metodo usato finora delle leggi speciali, Comune per Comune, che favorivano, quanto più e quanto meno, sia l'uno che l'altro.

Prego, quindi, il collega Alessio di non volere insistere nel suo emendamento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gabba.

Gabba. Ho chiesto di parlare per pregare la Camera di prendere in considerazione ed approvare l'emendamento, che è stato presentato dal nostro collega Cereseto a questo articolo 3.

Il disegno di legge del Ministero stabiliva che ci fossero due convocazioni: la prima era valida, quando vi fosse stato il concorso di tre quarti dei creditori; la seconda,

nel caso che la prima non fosse riuscita, si rendeva valida col concorso del terzo dei creditori. La Commissione, invece, ha usato un sistema ancora più duro e inumano verso i poveri creditori: essa dice che alla seconda convocazione, quando vi sia la maggioranza dei convocati, che può essere anche una maggioranza irrisoria, la transazione diventa, senz'altro, obbligatoria.

Ora comprendo che, quando ci troviamo in queste difficili condizioni, si debba, una volta o l'altra, venirne fuori e si debba applicare anche ai Comuni la norma del fallimento stesso, come, ieri, ci ha dimostrato l'onorevole Cereseto; ma peggiorare questa norma fino al punto da ghigliottinare questi debiti così sommariamente, in verità, è un sistema a cui la Camera non vorrà, spero, aderire.

L'onorevole Cereseto propone che, quando queste transazioni siano state presentate all'assemblea di creditori, non abbiano a diventare definitive, ma che sia necessario all'uopo un disegno di legge.

Vorrei perciò modificare la proposta dell'onorevole Cereseto, applicandola soltanto al caso in cui nella prima convocazione non si fosse riusciti ad avere quella maggioranza che, da parte della legge, viene richiesta; cioè, se alla prima convocazione i tre quarti aderiscono alla transazione, la transazione sia definitiva; ma nel caso in cui si debba ricorrere ad una seconda convocazione, le deliberazioni approvate in questa seconda convocazione debbano essere presentate al Parlamento e convertite in legge: perchè soltanto con una legge potrete persuadere veramente i creditori che questo sacrificio, al quale devono sottostare, è razionale e giustificato pienamente.

E, poichè ho facoltà di parlare, prima di concludere, vorrei sapere definitivamente, ed in modo più esplicito di quanto ieri non fu detto, tanto dal ministro che dal relatore, se le misure che implicitamente sono contenute negli articoli due e quattro ed anche nell'articolo terzo ora in esame, e che servono a garantire i creditori, saranno applicate e svolte in modo da dare seriamente questa garanzia. Mi spiego. Fin da ieri ho osservato che è necessario che questa Commissione, la quale deve fare la proposta della transazione all'assemblea dei creditori, abbia esaminato lo stato attivo e passivo del Comune, della Provincia ed abbia

verificato se veramente il Comune o la Provincia si trovino nell'insolvenza, o se vi fosse quella tale eccedenza di spese facoltative, o quella tale inclusione nelle spese obbligatorie di spese che tali non siano; che insomma avesse verificato quale sia il vero stato attivo e passivo, e se questo Comune si trovi veramente in condizioni di non soddisfare....

Boselli, ministro del tesoro. C'è l'articolo settimo!

Gabba. L'articolo settimo mi pare che non spieghi sufficientemente. (*Interruzioni*).

Franchetti, relatore. Che cosa vuole di più?

Gabba. Non è ancora abbastanza chiaro.

Io credo, per lo meno, che questa sia materia, la quale potrà essere anche disciplinata nel regolamento per l'applicazione della legge. Ad ogni modo, raccomando all'onorevole ministro che di questa mia osservazione tenga calcolo, appunto quando si dovrà venire alla parte esecutiva della legge stessa.

Per ora, intanto, quello che domando alla Camera è che voglia approvare, anche modificato nel senso da me indicato, l'emendamento proposto dall'onorevole Cereseto, il quale, secondo il mio modo di vedere, concilia egregiamente, l'esigenze di una condizione disastrosa, quale è quella di Comuni che non possono soddisfare ai loro impegni, con le esigenze della moralità e della buona fede contrattuale, che noi, per lo meno, dobbiamo salvare fino all'ultimo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Nava.

De Nava. Desiderosissimo, come il Ministero, la Commissione e gran parte della Camera, che questa legge entri subito in porto, non ho presentato e non presento nessun emendamento. Mi limiterò a domandare due chiarimenti, uno su questo articolo e l'altro sull'articolo quarto, all'onorevole ministro del tesoro.

Il chiarimento che domando su questo articolo, è il seguente. Il capoverso secondo dell'articolo terzo parla della necessità che vi siano tre quarti della totalità del passivo di ogni singolo ente perchè una proposta di transazione possa essere obbligatoria per gli altri creditori. Ora può avvenire il caso di qualche Comune, il quale abbia dei debiti onerosi da trasformare e altri debiti, invece, che non siano tali e che perciò esso non creda

dover trasformare; anche in questo caso è necessario che tutti i creditori siano rappresentati? È evidente che, nel fine della legge, questo bisogno non esiste, in quanto che, se esiste un prestito oneroso, del quale si vuole la trasformazione e altri prestiti o debiti per i quali non si paga un interesse grave, se si pretendesse che fossero rappresentati anche questi creditori, per i quali non si vuol fare la trasformazione, sarebbe cosa molto dannosa per i Comuni. Ora, poichè credo che questo punto possa essere chiarito nel regolamento, prego che ministro e Commissione mi diano chiarimenti rassicuranti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cereseto.

Cereseto. L'onorevole ministro mi ha pregato di rinunciare al mio emendamento. Veramente, se dovessi solo aver riguardo alla tanta deferenza che ho per lui, direi subito che cedo alla preghiera, « e l'ubbidir se già forse m'è tardi »; ma la questione, a cui si riferisce l'emendamento stesso, è tale, che non posso rinunziarvi senza rinunciare a ciò che, con la più profonda convinzione, ho detto nella seduta di ieri.

Onorevoli colleghi, se oggi si proponesse di ridurre l'interesse del nostro consolidato, dal 5 al 4 o al 3 per cento, potreste chiedere ad un oppositore la rinuncia dei suoi convincimenti? credereste voi che si discuterebbe alla lesta, e sommariamente, una così alta questione di diritto e di interesse pubblico, come vorrebbero ora il Ministero e la Commissione? o non ci sarebbe, invece, una discussione imponente da tutte le parti della Camera? Ebbene, la questione è la stessa! Oggi noi trattiamo della riduzione del debito pubblico dei Comuni, che vogliamo imporre ai creditori in una forma violenta. (*Interruzioni*). E sono appena due giorni, da che si discute questa legge gravissima! Lasciate discuterla.

Una voce. La stiamo discutendo da tre anni! (*Interruzioni, conversazioni animate*).

Cereseto. No, da due giorni. Permetta, quindi, la Camera, non perchè io voglia convertire qualcuno alla mia opinione (chè ho già scossa in me la fede di fare de' proseliti) ma a scarico della mia coscienza; e anche perchè il Paese sappia almeno che, se a questo passo verremo, ci verremo dopo aver vagliato il pro e il contra; mi consenta, dico, la Camera brevissime parole per esporre il mio

pensiero riguardo all'emendamento, che fu validissimamente sostenuto dal collega Gabba, cui porgo grazie dell'aiuto prezioso, che egli mi ha prestato.

All'articolo 3 del progetto, che dà ai Comuni, sia pure sotto la sorveglianza della Commissione, il diritto di pagare non per intero i loro debiti, ma ad un tanto per cento, ha dato il suo assenso autorevolissimo l'onorevole Luzzatti. E' ciò mi ha sorpreso. Come? Egli, che aveva tante esitanze ad approvare l'innocente articolo 1; che trepidava per la sorte che questo articolo 1 avrebbe potuto avere in Senato, e mostrava di temere tanto che il Senato non avrebbe consentito di estendere ai Comuni il beneficio (conceduto a tutti i debitori gravati di interessi in misura superiore alla legale) di pagare il cento per cento *prima della mora*, come non ha trepidato ugualmente, e molto più, per l'approvazione di questo articolo 3 che mette gli enti locali fuori del diritto? Che cosa dirà il Senato se noi toccheremo, in altra maniera, e ben più grave, il Codice civile, concedendo ai Comuni e alle Province il diritto di non pagare, e di imporre ai creditori una transazione non consentita da essi... (*Interruzioni*).

Questa non è transazione, è violenza! (*Interruzioni*).

Mi perdoni l'onorevole Luzzatti, ma vi è nel codice civile un articolo ben più intangibile del secondo capoverso dell'articolo 1833.

L'art. 1246 del codice civile dice che « il debitore non può costringere il creditore a ricevere *in parte* (acconto) il pagamento di un debito, ancorchè divisibile. » E noi qui autorizziamo non soltanto il debitore a pagare una parte, un acconto del debito ma a dare la parte, cioè, *a non pagare*; ed apportioniamo davvero grave e insanabile ferita al Codice civile. (*Interruzione del deputato Zeppa*).

Presidente. Onorevole Zeppa, non interrompa!

Cereseto. Un'altra risposta devo dare all'onorevole Sonnino, che, pure, è stato tanto gentile a riguardo mio, discutendo e accettando alcune delle osservazioni da me fatte.

Egli ha detto: e voi vi impensierite di una legge che autorizza i Comuni a fallire?

Ma se i Comuni son già falliti dal momento che non pagano! Ma c'è una differenza immensa fra il non solvente ed il fallito. Il non solvente non paga, ma rimane

debitore dell'intero; il fallito concordatario è liberato anche per la parte di debito che non paga... Così fino a ieri, i Comuni non pagavano, ma rimanevano debitori; domani, pagheranno il 50 su 100, e tutto finirà lì.

Ecco la grande differenza fra il diritto antico ed il diritto nuovo che vogliamo sostituirvi.

Ma a questo punto l'onorevole Sonnino...

Presidente. Onorevole Cereseto, concluda.

Cereseto. Sarò brevissimo, e poi non parlerò più.... L'onorevole Sonnino soggiunge: in ogni modo, senza l'intervento, che dirò chirurgico, del fallimento, non si risolve questa situazione. Io risponderò all'onorevole Sonnino, che il detto di Ippocrate era questo: *si medicamenta non sanant, ferrum sanat; si ferrum non sanat, sanat ignis*. Abbiamo provato i medicamenti, prima di venire al ferro ed al fuoco? I rimedi li proponete oggi solo per la prima volta; e perchè volete cominciare dagli estremi rimedi?

È la prima volta che proponete questo medicamento della Commissione che deve invigilare tante cose, rifare i bilanci, rivedere le spese, procedere a stanziamenti obbligatori. Vogliamo saltare i rimedi blandi per correre ad un tratto al ferro ed al fuoco? Ecco ciò che ieri dicevo all'onorevole Sonnino; e non mi pare che, su questo punto, egli, per quanta sia la deferenza che ho per lui, mi abbia risposto.

L'onorevole Sonnino faceva una terza obiezione al mio ragionamento. Ma il concordato consensuale, diceva egli, è impossibile perchè non si può sperare di ottenere il consenso di tutti... Io devo ancora dare una risposta su questo punto, per chiarire un concetto che credevo di avere esposto chiaramente nella seduta di ieri. (*Conversazioni animate*).

Presidente. Ma facciamo silenzio!

Cereseto. Ammetto benissimo che il concordato consensuale sia laborioso e difficile come è laboriosa e difficile la cura di qualunque malattia e l'applicazione di qualunque rimedio. Ma perchè vi è difficoltà nell'applicazione del rimedio, potremo fare a meno di applicarlo, prima di ricorrere a rimedi più gravi? Per esempio, nella vita pratica, quanti non son quelli che trovano modo, con un po' di buona volontà, di sistemare, col mezzo di un concordato o di una transazione amiche-

vole, le loro pendenze, i loro negozi commerciali? Quanti, dopo una breve sospensione nei pagamenti, non riescono ad ottenere il consenso volontario e non violentato dei creditori ad un'onesta transazione? La sola difficoltà per fare un concordato amichevole è questa, che non sempre il debitore trova la persona che voglia assumersi, contro il rilievo di tutta le attività del debitore dissestato, di anticipare la somma necessaria per dare un tanto per cento ai creditori a saldo della transazione.

Ma i Comuni insolventi questa difficoltà non hanno, perchè, con questa legge, voi aprite per essi i forzieri della Cassa Depositi e Prestiti; e i Comuni possono liquidare le loro attività al cento per cento, ricorrendo alla Cassa, a cui voi date la autorizzazione di far credito, appunto, ai Comuni più indebitati nei limiti di quelle entrate con cui i Comuni possono garantire il servizio degli interessi.

Ed eccovi come la Commissione potrebbe riuscire facilmente al concordato senza coazione. La Commissione, dopo assestato il bilancio dell'entrata ed accertato il passivo del Comune, determina la somma che la Cassa potrà mutuare al Comune e le somme che, per ammortizzazione e per interessi, dovranno essere iscritte in bilancio.

La Commissione stipula poi l'apertura di un conto corrente colla Cassa per l'estinzione, al tanto per cento, delle passività accertate nella liquidazione del passivo, con incarico alla Cassa di estinguerle man mano che si presenteranno i creditori annuenti al concordato proposto.

La Cassa preleverà, annualmente, con delegazioni sulla sovrimposta, l'intera quota assegnata nel bilancio comunale sistemato, per l'ammortizzazione, più la quota di interessi ad essa dovuti in base alle somme, realmente, versate. Il resto sarà passato in acconto come interessi ai creditori dissenzienti, in base al capitale ridotto secondo la proposta di concordato.

Volete scommettere che, dopo sei mesi, tre quarti dei creditori avranno accettato?

Quanto all'altro quarto, avranno il vantaggio intanto che, invece dell'interesse del 5 o 6 per cento, percepiranno regolarmente il 4 o il 3 per cento; e sarà anche questo un avviamento alla sistemazione, che, dopo uno, dopo due, dopo tre anni, diventerà, nella maggior parte dei casi, definitiva.

E se poi, dopo due o tre anni, questa Commissione non fosse riuscita nel suo intento, ben venga allora un disegno che proponga il concordato coattivo per i tali e tali Comuni, indicandoci quanti sono i creditori, quanto l'ammontare del debito ecc...; ma non si venga a chiederci di accordare il diritto di fallire ad ogni Comune, solo che abbia ecceduto il limite legale della sovrimposta!

Molti Comuni hanno il 200 per cento di sovrimposta e qualche volta non possono pagare l'appaltatore o i maestri; pensate in quale tentazione voi li mettete!

Non aprite dunque questa via ai Comuni e alle Provincie, perchè queste sono le vie del malo esempio e voi non sapete ove potranno condurvi!

Ma c'è ancora una ragione di più, per non concedere l'istituto del concordato coattivo ai Comuni.

I Comuni hanno già un privilegio immenso nella legge e nella giurisprudenza: hanno la insequestrabilità delle loro rendite. Ma, per Dio! con questa legge voi volete che il Comune, che ha già il vantaggio di pagare quando e se vuole, abbia anche quello di pagare quanto vuole?

Ecco le ragioni per le quali, con tutta la riverenza che nutro verso il ministro onorevole Boselli, con tutta la stima che ho verso la Commissione, e più specialmente verso il benemerito relatore, onorevole Franchetti, dovrò dare un voto assolutamente diverso da quello che desiderano il Ministero e la Commissione; perchè io penso che, se dovesse fra noi prevalere il concetto della Commissione e del Ministero, questa non sarà negli effetti la legge del credito comunale e provinciale, ma del discredito dei Comuni, delle Provincie e del Paese.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Franchetti, relatore. Poche parole perchè il tempo stringe.

Dirò all'onorevole Cereseto che egli, a parer mio, erra perchè parte dal presupposto, che i Comuni abbiano assolutamente i mezzi di pagare, mentre l'insolvenza ne è stabilita quando non hanno i mezzi di pagare.

E tutto l'organismo che si cerca di creare

è appunto destinato a cavare da questi enti insolventi quanto più è possibile a favore dei creditori.

Non divido le simpatie che ha l'onorevole Cereseto per i titoli di credito verso i Comuni o individui insolventi.

Il nostro collega Picardi, che ben meritamente ha presieduto e presiede la commissione per i comuni della Sicilia, potrebbe dire all'onorevole Cereseto ed agli altri oppositori, che è appunto col metodo da noi propugnato che si è affrettata la constatazione dell'attivo disponibile degli enti insolventi, e si è arrivati a dare ai creditori (contentissimi di fare delle transazioni in base appunto ad un articolo identico all'articolo 3) qualche volta il 15, qualche altra volta il 33 per cento, insomma ora più ora meno, mentre prima non percepivano nè interessi nè ammortamento!

Voci. È vero, è vero!

Franchetti, relatore. L'onorevole Gabba ritiene che la procedura delle due adunanze sia tirannica e sacrifichi gli interessi dei creditori. Noi, onorevole Gabba, abbiamo stabilito tale procedura in questo modo. Esaminando il progetto ministeriale ci siamo accorti, che vi era una lacuna, perchè dopo la seconda adunanza, se non c'è il numero richiesto, non si arriva a concludere nulla. Allora l'onorevole Picardi fece osservare, che con la formula della legge del 1896, che poi abbiamo riprodotto in questa legge, non si era mai verificato alcun inconveniente, anzi si era potuto guadagnare del tempo, che in questi casi più che in ogni altro è moneta.

Infatti, o signori, mettete pure una serie indefinita di adunanze di creditori. Naturalmente gli interessati a non fare trovare il numero non interverranno, e non si concluderà mai nulla. Mettete poi un disegno di legge il quale sottopone a tutti i capricci della procedura parlamentare interessi gravi e vitali. Allora succederà questo, che un Comune, che ha un deputato influente riuscirà a far finire subito la cosa, se il Comune non ha un deputato influente, si andrà avanti di sessione in sessione, i creditori aspetteranno, ed intanto l'ente debitore si mangerà tutto quel po' di attivo che ha.

Noi quindi abbiamo creduto più pratico ed onesto di creare un organismo, il quale ha appunto l'ufficio di accertare in via amministrativa, ed al più presto possibile, quale sia l'attivo.

Non aggiungo altro. La Commissione, d'accordo col Governo, non può accettare l'emendamento dell'onorevole Cereseto, nè le proposte dell'onorevole Gabba.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. A questo articolo 3 sono stati presentati tre emendamenti: due dell'onorevole Giovanelli che sono stati ritirati, ed uno dell'onorevole Cereseto che è il seguente, e consiste in un vero articolo sostitutivo:

« Il Governo, per mezzo di apposita Commissione, di cui negli articoli seguenti, potrà regolare coi creditori delle Provincie e dei Comuni insolventi e che abbiano ecceduto o debbano eccedere il limite legale della sovrimposta per la sistemazione dei loro debiti, la liquidazione e transazione dei crediti rispettivi.

« Il concordato non potrà essere reso obbligatorio pei creditori dissenzienti, che in forza di una legge speciale. »

Questo emendamento non è accettato nè dalla Commissione nè dal Ministero. Lo metterò ai voti perchè l'onorevole Cereseto lo mantenga.

Boselli, ministro del tesoro. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Boselli, ministro del tesoro. Prego ancora una volta l'onorevole Cereseto di non insistere, perchè il suo sistema lascerebbe sospese delle questioni che urge definire, e perchè mi pare che i creditori, come ha testè dimostrato l'onorevole relatore, abbiano da questa legge sicuro vantaggio anzichè danno, e perchè il richiamare queste questioni dinanzi al Parlamento, tornerebbe, per più motivi, pericoloso e nocivo a tutti gli interessi ai quali si vuole provvedere. In quanto alle altre cose dette nella discussione di questo articolo che meritano riguardo, sarà mio dovere di tenerne conto nella compilazione del regolamento.

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo sostitutivo dell'onorevole Cereseto del quale ho dato lettura e che, ripeto, non è accettato nè dalla Commissione nè dal Ministero.

(Non è approvato).

Metto quindi a partito l'articolo terzo come è stato proposto dalla Commissione.

(È approvato).

« Articolo 4. — La Cassa dei depositi e

prestati, nei limiti delle proprie disponibilità, potrà fare nei modi del suo istituto, prestiti con ammortamento estensibile a 50 anni, a Comuni, Province e loro Consorzi, a Consorzi di bonifica e d'irrigazione e a quelli per le opere idrauliche di 3ª categoria, per solo riscatto di debiti esistenti al 31 dicembre 1896.

« Sono esclusi dal riscatto i prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti, salvo quei casi in cui si tratti di Comuni insolventi, obbligati a transigere cogli altri creditori, che siano in eccedenza al limite legale della sovrimposta e che non abbiano da delegare per ammortamento del prestito crediti verso lo Stato e rendita consolidata ai termini dell'articolo 2. »

A questo articolo la Commissione, d'accordo col Governo, propone di sostituire, in fine del primo comma, « 1899 a 1896: » poi vi sono emendamenti presentati dagli onorevoli Triepi, Bacci e Giovanelli, e c'è anche un articolo 4 bis, di cui parleremo in seguito, proposto dall'onorevole Cereseto.

Boselli, ministro del tesoro. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà.

Boselli, ministro del tesoro. Non vorrei che gli onorevoli colleghi interpretassero male questo sistema di esporre l'opinione del Governo prima di sentire la loro; ma mi concederanno di farlo eccezionalmente, attesa l'ora del tempo e l'urgenza di questa legge. Io pregherei gli onorevoli Triepi e Bacci di non insistere nella loro proposta intorno alla determinazione dell'interesse. Con questa legge l'interesse non si determina, ma è quello che per la Cassa dei depositi e prestiti si stabilisce ogni anno sentiti il Consiglio di amministrazione e la Commissione parlamentare di vigilanza. Perciò l'interesse successivo nella concessione di questi prestiti seguirà la ragione comune del prezzo dei capitali secondo le norme di quell'amministrazione.

La proposta di esenzione dalle tasse di bollo e di concessioni governative non la posso accettare, perchè introdurrebbe in questa legge un principio non conveniente, quello delle particolari esenzioni che sconvolsero già troppo in altri tempi simili tasse, tanto che si proclamò legislativamente il principio di non ammetterne più alcuna. La legge stessa del 1898 ha infatti espressamente dichiarato che da queste tasse non era concessa esen-

zione. Confido che gli onorevoli Bacci e Triepi non vorranno insistere nella loro proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Triepi.

Triepi. L'emendamento riguardo al termine del 31 dicembre 1899 è stato accolto e quindi non ho nulla a dire: di fronte poi alla opposizione che viene tanto dalla Giunta quanto dal ministro in ordine all'altro emendamento su questo articolo riguardante il saggio dell'interesse, io prendo atto delle dichiarazioni del ministro e lo ritiro, come ritiro anche l'ultimo emendamento sulla tassa di registro e bollo. (*Benissimo!*)

Presidente. L'onorevole De Nava ha chiesto di parlare?

De Nava. Io mi ero iscritto per parlare sulla questione dell'interesse, sulla quale abbiamo già avuto dichiarazioni abbastanza rassicuranti dell'onorevole ministro. Mi permetta però la Camera qualche altra osservazione.

Quando si discusse nel Senato la legge del 1898, si parlò lungamente del saggio dell'interesse, e prima ancora se ne era parlato anche in questa Camera. Ricordo anzi che in quella occasione l'onorevole Sonnino, il quale combatteva il disegno di legge quale era stato presentato dall'onorevole Luzzatti, proponeva che il servizio di trasformazione lo facesse la Cassa depositi e prestiti, diminuendo il saggio degli interessi; e mi pare che l'onorevole Sonnino sostenesse che la Cassa depositi e prestiti potesse senza danno sin da allora limitare la misura dell'interesse. Dopo quel tempo è avvenuto un altro fatto importante, cioè che l'onorevole Luzzatti diminuì il saggio degli interessi sopra i risparmi postali sino al 2.88 per cento.

Perciò, una ragione di più perchè si possa procedere alla diminuzione del saggio degli interessi sui prestiti fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti. In Senato, come ho detto, la questione fu di proposito trattata e il senatore Ricotti aveva proposto che si stabilisse per legge la riduzione, ma l'onorevole Luzzatti, rispondendogli, fece le stesse dichiarazioni che ha fatte testè l'onorevole ministro del tesoro, cioè a dire: lo ho la facoltà, egli dichiarò, per i regolamenti della Cassa depositi e prestiti, di diminuire il saggio degli interessi secondo i corsi del mercato

del danaro, sicchè non c'è bisogno di una disposizione di legge in proposito.

Io mi auguro, che a questa ripetute dichiarazioni segua il fatto, e che esso accada prima che si proceda alla trasformazione dei debiti da parte degli enti, cui cerca di provvedere il presente disegno di legge.

Desidero poi un secondo chiarimento: sapere, cioè, se l'onorevole ministro e la Commissione ritengono che, con l'attuale disposizione di legge, si intenda abrogato l'articolo 9 della legge, del 1898, quello cioè che si riferisce alla tassa di ricchezza mobile. Tale articolo stabilì che si dovesse cumulare tutta la tassa di ricchezza mobile che si pagava sui debiti che si estinguevano, e la si ripartisse in annualità da pagarsi dai Comuni che facevano la trasformazione, alla Cassa di credito comunale.

Perchè si stabilì così? Perchè le cartelle che si davano in compenso del prestito erano esenti da qualsiasi imposta presente o futura, sicchè l'onorevole ministro a chi proponeva la modificazione dell'articolo 9 ebbe ragione di rispondere che era impossibile, perchè si sarebbe fatto pagare due volte la ricchezza mobile, una volta cioè sul prestito che si estingue ed una seconda volta sulle cartelle. Oggi siamo in una condizione diversa, facciamo cioè dei prestiti colla Cassa dei depositi e prestiti la quale paga essa la ricchezza mobile sul cumulo delle sue operazioni, cosicchè se manteniamo in vita l'articolo 9 della legge del 1898, secondo cui la ricchezza mobile sui debiti trasformati si cumula in annualità e si paga insieme coll'ammortamento del nuovo prestito, faremmo pagare la ricchezza mobile due volte. Ripeto, l'economia della legge del 1898 per i Comuni di cui si occupa questa legge è cambiata; non pagandosi più in cartelle esenti da imposta, ma prendendosi i danari dalla Cassa depositi e prestiti che paga la ricchezza mobile sul cumulo delle sue operazioni, se si facesse poi il cumulo delle annualità della ricchezza mobile sui debiti trasformati, la tassa si pagherebbe due volte.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

Sonnino Sidney. Rivolgo all'onorevole De Nava la stessa preghiera che ho già rivolta all'onorevole Pantano: non svegliamo il can-

che dorme! Nell'estinguere questi debiti mediante un'operazione colla Cassa dei depositi e prestiti non c'è nessun obbligo di pagare ricchezza mobile per l'avvenire; si paga il capitale e tutto è finito. Per una disposizione particolare, a riguardo della Cassa di credito comunale e provinciale, che fu organizzata in modo speciale, e per far fronte alle perdite che potevano derivare per l'erario, fu determinato nella legge del 1898 un tanto di pagamento fisso in vista della somma di tutta la ricchezza mobile che lo Stato perdeva. Qui non se ne parla affatto. Prego l'onorevole De Nava di accontentarsi di quella qualsiasi dichiarazione che l'onorevole ministro gli farà, e di non insistere, nell'interesse stesso dei Comuni.

Di ricchezza mobile per l'avvenire, non può esser questione, perchè è creditrice la Cassa dei depositi e prestiti. Il Comune quando ha estinto il suo debito non paga più ricchezza mobile. Taciamone dunque per carità!

Boselli, ministro del tesoro. Taciamone tutti.

Triepi. L'emendamento da me proposto, riguardo al termine dei debiti a riscattarsi, fissato pel 31 dicembre 1900 è stato accolto e quindi non ho nulla a dire su questo punto. Di fronte poi alla opposizione che viene tanto dalla Giunta quanto dal ministro in ordine all'altro emendamento su questo articolo, riguardante il saggio dell'interesse, prendo atto delle dichiarazioni del ministro e lo ritiro; come ritiro anche l'ultimo emendamento sulla esenzione dalle tasse di registro e bollo. (*Benissimo!*)

Presidente. Non essendovi altri oratori; faccio osservare che gli onorevoli Triepi e Bacci hanno ritirato l'emendamento.

Bacci. Onorevole presidente, io veramente non ho pronunciato alcuna parola per ritirare l'emendamento; nè ho dato facoltà al mio amico Triepi di ritirarlo.

Triepi. Io l'ho ritirato per conto mio.

Presidente. Ella, onorevole Bacci, ritira o no il suo emendamento?

Bacci. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, mi vedo obbligato di ritirare il mio emendamento, e farò di necessità virtù. Ma francamente io riteneva che, portato anche l'interesse al quattro per cento, la Cassa dei depositi e prestiti non avrebbe troppo condisceso, quando si considera che

la Cassa stessa dà i danari che ritira dalle casse postali al 2.88 per cento.

Boselli, ministro del tesoro. Si paga la ricchezza mobile.

Bacci. E mi lusingava che l'onorevole ministro Boselli non fosse più severo del suo predecessore Luzzatti, il quale fece la proposta di dare ad alcuni Comuni, fra i quali uno era Livorno, un prestito al 3.50 per cento. Oggi le condizioni del comune di Livorno sono tali che ha bisogno di una legge che lo ponga in grado di sistemare come meglio potrà la propria finanza, e occorre quindi che si adatti a questa legge non potendone avere una migliore. Non insisto dunque nel mio emendamento, perchè insistendovi avrei la sorte che ha avuto il mio amico Cereseto. (*Bravo! — Si ride.*) Quindi lo ritiro.

Presidente. Resta dunque l'articolo 4 come è stato letto, con questa sola differenza: che alla fine del primo comma, in luogo del 31 dicembre 1896, si debba intendere che si dica 31 dicembre 1899. Con questo semplice cambiamento, pongo ai voti l'articolo 4. Chi lo approva, sorga.

(*E approvato.*)

Viene ora un articolo 4 bis proposto dall'onorevole Cereseto. Ne do lettura:

« Le annualità da pagarsi alla Sezione di credito comunale e provinciale per i mutui di cui nella presente legge e nella legge 24 aprile 1898, saranno accresciute di una quota costante da versarsi all'Erario per tassa di ricchezza mobile, in base all'interesse dovuto alla Sezione di credito comunale e provinciale.

« È abrogato l'articolo 9 della legge 24 aprile 1898. »

L'onorevole Cereseto ha facoltà di parlare.

Cereseto. La fine toccata all'altro mio emendamento non m'incoraggia ad insistere su questo.

L'onorevole Sonnino ha detto: *non svegliamo il cane che dorme*, ed io me ne guardo.

Per ciò che riguarda la Cassa depositi e prestiti sono d'accordo con l'on. Sonnino. La Cassa depositi e prestiti ha una regola giusta: paga la tassa e poi se ne rivale in giusta misura con un mite aumento di interessi: — e non risvegliamo maggiori appetiti.

Ma per la Sezione di credito comunale la cosa è ben diversa. Vi è una disposizione che io ho combattuta nel 1898, mercè cui la Sezione addebita il Comune di una tassa che

il Comune non deve. Il progetto Vacchelli aveva proposto la soppressione dell'articolo 9 della legge dell'aprile 1898: ed era opera di giustizia. Mantenendo ora in vigore l'articolo 9, tanto varrebbe non parlare più in questa legge della Sezione di credito, perchè essa non potrà fare ai Comuni che mutui ad interesse esagerato.

Voci dal banco della Commissione. Lasci stare.

Cereseto. Qui il cane non dorme, onorevole Sonnino, ma è can che morde! (*Si ride.*) E perchè non morda di più non domando altre votazioni sopra il mio emendamento come ho già detto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Franchetti, relatore. Il Governo e la Commissione pregano l'onorevole Cereseto di non insistere nel suo articolo aggiuntivo. Si tratta di un argomento che è già stato discusso a sazietà, e non ripeterò quindi le ragioni per le quali il Governo e la Commissione non accettano l'articolo dell'onorevole Cereseto.

Cereseto. Non insisto.

Presidente. Sta bene.

« Articolo 5. È istituita presso il Ministero dell'interno una Commissione composta: di due consiglieri di Stato, il più anziano dei quali funzionerà da presidente; di un consigliere della Corte dei conti; di un funzionario superiore della Cassa depositi e prestiti; di due funzionari superiori del Ministero dell'interno; di un funzionario superiore del Ministero delle finanze; di un funzionario del Ministero dell'interno, segretario, con voto consultivo.

« I componenti la Commissione saranno nominati per Decreto Reale su proposta del ministro dell'interno, udito il Consiglio dei ministri.

« Non potranno far parte della Commissione i membri del Parlamento. »

A quest'articolo ha proposto una aggiunta l'onorevole Giovanelli, il quale però ha già dichiarato che la ritirava. C'è poi il seguente emendamento degli onorevoli: Morpurgo, Luzzatti Luigi, Gabba, De Nava, Morando, Venezia, De Donno, Giunti, Mazziotti, Tiepolo: all'ultimo comma aggiungere il seguente: « Le funzioni della detta commissione sono gratuite. » (*Benissimo!*)

Boselli, ministro del tesoro. Accetto questa

aggiunta, e non ho mai immaginato che tali funzioni non dovessero essere gratuite.

Presidente. Allora, non essendovi altre osservazioni, porrò ai voti l'art. 5 con questa aggiunta. Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

All'art. 6 proposto dal Governo ed accettato dalla Commissione è stato, d'accordo fra Governo e Commissione sostituito il seguente:

« Art. 6. Le domande di prestiti, trasformazioni ed unificazioni non potranno essere deferite alla Cassa depositi e prestiti o alla sezione autonoma se non con il previo parere favorevole della Commissione stessa. La Commissione dovrà determinare, agli effetti della precedenza, a quale fra le categorie previste dall'articolo 3 della legge 24 aprile 1898, n. 132, debba iscriversi il prestito chiesto. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Franchetti, relatore. Gli articoli 6 e 7 sono stati modificati in relazione alle proposte degli onorevoli Cereseto e Sonnino, per cui, come essi stessi avranno potuto verificare, gli emendamenti degli onorevoli Sonnino e Cereseto vengono ad essere incorporati nel nuovo testo di questi articoli.

Cereseto. Ringrazio e rinunzio all'emendamento che avevo presentato.

Sonnino Sideny. Io pure.

Presidente. Allora porrò ai voti l'articolo 6 nel nuovo testo che è stato testè letto.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Anche all'articolo 7 del progetto primitivo è stato d'accordo fra Governo e Commissione sostituito il seguente:

« Art. 7. Per le Provincie e Comuni che dopo opportuna istruzione della Commissione stessa risultino nelle condizioni previste dall'articolo 3, la Commissione dovrà:

1° Compiere una revisione straordinaria, e, occorrendo, una modificazione del bilancio di ciascun ente, in modo da assicurare, col prestito chiesto, il completo e definitivo assetto finanziario e amministrativo dell'ente stesso, e da assicurare, inoltre, che il provento del prestito sarà esclusivamente adoperato agli scopi enumerati nell'articolo 3 della legge 24 aprile 1898, n. 132, accrescendo, ove occorra,

oltre i limiti legali la sovrimposta e quelle fra le tasse locali i cui massimi e minimi non siano specificati per legge; riducendo le spese tutte, comprese le obbligatorie, in modo da proporzionarle alle sue forze contributive; e vincolando alle delegazioni anche la totalità della sovrimposta, ove le condizioni del bilancio riformato lo consentano. Il bilancio, stabilito a norma della presente disposizione, servirà di base alle trattative di cui all'articolo 3, senza pregiudizio però delle eventuali responsabilità personali;

2° La Commissione dovrà, ai fini sovraccennati e nell'intento di assicurare l'equa ripartizione dei tributi locali, rivedere i regolamenti (limitatamente a quanto concerne gli enti sottoposti alla tutela della Commissione stessa) provinciali, comunali e consorziali, relativi ai tributi stessi, i ruoli delle tasse comunali, le tariffe dei dazi addizionali e comunali, e le linee daziarie nei Comuni chiusi, udito il parere dell'intendente di finanza sugli argomenti di sua competenza, operandone, ove occorra, o promovendone la modificazione, a seconda che siano provvedimenti di competenza delle autorità locali, o di autorità superiori;

« Le modificazioni portate in forza del presente articolo ai bilanci, alle tariffe daziarie e ai regolamenti sulle tasse comunali, dovranno preventivamente essere comunicate alle rappresentanze degli enti rispettivi, le quali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, potranno fare le loro osservazioni o contro-proposte.

« La Commissione deciderà con ordinanze motivate. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Stelluti Scala.

Stelluti-Scala. Per amore di concordia anche io voglio approvare questo articolo, secondo il testo concordato fra la Commissione e il ministro. Però a me preme di rivolgere ad ambedue una osservazione, ed è di precisare meglio una delle gravi attribuzioni che son deferite alla Commissione di cui si parla. Là dove si dice: « Ridurre le spese tutte comprese le obbligatorie in modo da proporzionarle alla potenza contributiva dei contribuenti », a me pare che non possa essere differente l'opinione del relatore come del ministro, nel senso che la Commissione sia tenuta a sopprimere o a ridurre prima le spese facoltative, e non possa ridurre le spese obbligatorie se non in quanto siano sopprese

le spese facoltative. Questo sarebbe giusto e sarebbe conforme allo spirito della nostra legislazione. Quindi se il ministro e il relatore consentono si potrebbe dire così « riducendo le spese facoltative e ove occorra le obbligatorie. »

Una voce. Questa è questione da spiegare nel regolamento.

Stelluti-Scala. Da questo testo sembra che la Commissione sia obbligata a ridurre *pro rata* tutte le spese, le obbligatorie comprese. Onorevole ministro, fo questa osservazione anche per un'altra considerazione, cioè per gli effetti giuridici derivanti dalla riduzione delle spese obbligatorie. Perchè, intendiamoci, si fa presto a ridurre le spese obbligatorie, ma gli effetti giuridici derivanti dalla soppressione delle spese obbligatorie di fronte ai terzi possono esporre il Comune alla rifusione dei danni. Questa è materia gelosa e mi pare che sia dunque utile e necessario stabilire che la Commissione anzitutto debba ridurre o sopprimere, secondo i casi, le spese facoltative e, soltanto ove sia indispensabile, anche le spese obbligatorie.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Boselli, ministro del tesoro. Piaccia all'onorevole Stelluti di considerare che è molto pericoloso in questo momento precisare nel testo della legge le due osservazioni che ha enunciato; onde lo pregherei di contentarsi delle dichiarazioni che sono per fargli, tanto più che queste dichiarazioni rimangono come prolegomeni del regolamento che verrà emanato in esecuzione di questa legge.

La mia prima dichiarazione è che questa legge non può offendere il diritto comune, le obbligazioni già legalmente valide. Quindi dovunque vi sarà un vincolo giuridico preesistente non potrà essere annullato dalle disposizioni di questo articolo.

Lasciamo qui la questione impregiudicata; cercando un termine per definirla potremmo pregiudicarla rispetto ai vari casi, non giustamente, o nell'uno o nell'altro senso.

Spese facoltative e spese obbligatorie: consentiamo con lui nel concetto generale che le spese facoltative meritano minor favore delle spese obbligatorie, ma vi sono spese che hanno il titolo della obbligatorietà, e si svolgono con tale ampiezza, con tale lusso che nella applicazione diventano peggio che facoltative. Ora io cercherò nel regola-

mento una forma la quale dica, che prima si dovranno recidere le facoltative al confronto delle obbligatorie veramente tali, e nella misura in cui le obbligatorie devono rimanere; ma non stabiliamo nella legge un ordine assoluto di preferenza, poichè potrebbe essere conveniente in speciali circostanze toccare certe spese obbligatorie troppo larghe anzichè taluna spesa facoltativa, che per particolari ragioni meriti qualche eccezionale riguardo.

Fatte queste dichiarazioni, che concordano coi pensieri dell'onorevole Stelluti-Scala, io spero che egli vorrà prenderne atto e non insistere proponendo di modificare quest'articolo.

Franchetti, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Franchetti, relatore. Desidero solamente associarmi a quanto ha detto testè l'onorevole ministro del tesoro e supplire ad una mancanza, che ho commesso un momento fa non rispondendo all'onorevole Gabba, quando chiedeva che nel regolamento fosse svolto il concetto dell'articolo 7 e cioè che la Commissione deve bene stabilire quale sia l'attivo, del quale si potrà disporre per i creditori. Non ho risposto, perchè la questione è di competenza del ministro trattandosi del regolamento; ma posso assicurare l'onorevole Gabba che concetto della Commissione e scopo principale, direi quasi esclusivo, di quest'articolo è appunto non solo quello di ben determinare l'attivo a disposizione dei creditori, ma di comporlo di tutta quella massima quantità di attivo, che è possibile consacrare ad essi onestamente, e compatibilmente con la vita economica dell'ente oberato.

Boselli, ministro del tesoro. Associandomi alle dichiarazioni dell'onorevole relatore, chiedo scusa all'onorevole Gabba se non gli ho risposto prima.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 7 di cui fu data già lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8, così come è stato concordato tra la Commissione e il Ministero.

« Articolo 8. Per gli enti ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 7 dovrà inoltre la Commissione sorvegliare l'esatta erogazione, agli scopi destinati, dei prestiti concessi, e per un periodo di otto anni dal ver-

samento integrale del prestito all'ente debitore, la conservazione del bilancio consolidato.

« Per il medesimo periodo, le variazioni al bilancio che si credessero necessarie dopo il consolidamento di esso dovranno essere approvate dalla Commissione.

« Per le Provincie ed i Comuni di cui nella legge 24 dicembre 1896, n. 551, e che siano nelle condizioni previste dall'articolo 3 della presente legge, la Commissione stessa eserciterà le proprie funzioni a mano a mano che verranno a cessare quelle della Commissione istituita con l'articolo 2 della legge medesima. »

Boselli, ministro del tesoro. In questo articolo, per errore, fu stampato « otto anni » mentre io ho concordato con la Commissione che si dica « cinque anni. »

Presidente. Sta bene.

Su questo articolo sono stati presentati emendamenti dall'onorevole Tripepi, dall'onorevole Bacci e dall'onorevole Giovanelli.

L'onorevole Giovanelli ha dichiarato di ritirare il suo emendamento.

L'onorevole Tripepi propone che il primo comma sia modificato nel modo seguente:

« La Commissione stessa sorveglierà l'esatta erogazione, agli scopi destinati, dei prestiti concessi, e per un periodo di tre anni, ecc. »

Tripepi. Io aveva proposto il periodo di tre anni; ma di fronte all'emendamento concordato tra ministro e Commissione, ritiro il mio ed accetto il testo concordato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bacci.

Bacci. I diversi oratori, che mi hanno preceduto nella discussione generale, non approvano affatto la istituzione della Commissione proposta dall'articolo 3 della legge, della quale in questo momento ci occupiamo. Io invero non sono del loro parere; perchè penso che una tale Commissione possa essere utile nelle diverse trattative, ed in tutti quei rapporti che crea la legge tanto fra la Cassa Depositi e Prestiti ed i Comuni, come fra i Comuni ed i loro creditori, e facilitarne la sistemazione.

La durata in ufficio però di tale Commissione parrebbe a me non dovesse essere né dei cinque anni, ai quali l'hanno ridotta e ministro e Commissione, dagli otto prima proposti, né di tre anni, come avrebbe voluto ridurla il mio amico Tripepi; ma solo quel tempo e tutto quel tempo maggiore o mi-

nore di cinque anni, che risulterà necessario onde possa raggiungere lo scopo, per il quale la legge la istituisce, ed in ordine allo emendamento, che ho avuto l'onore di proporre.

La vigilanza, che le si vuole assegnare oltre il tempo necessario alla erogazione dei prestiti agli scopi destinati, e sia pure alla sistemazione definitiva della finanza dei Comuni, ai quali si viene a soccorrere, si risolve in una tutela di sospetto per gli amministratori dei Comuni stessi.

E poichè fra questi vi è il Comune di Livorno, che io rappresento alla Camera, ho ragione di temere che gli uomini egregi, che oggi l'amministrano, a malincuore si assoggetteranno ad una sorveglianza di rigore né necessaria né utile. Giova non dimenticare che con tale disposizione si esautorano e la Prefettura e la Giunta Provinciale Amministrativa, ai quali enti la legge affida la tutela dei Comuni.

Se gli amministratori del Comune di Livorno fossero quelle stesse persone che ne hanno rovinata la finanza, qualunque sorveglianza non sarebbe mai troppa. Ma oggi, invece, vi sono quei cittadini che allora in minoranza nel Consiglio comunale hanno combattuto le follie che a cuor leggero si deliberavano, e che le autorità tutorie di allora con una colposa compiacenza approvavano.

Il mio emendamento, egregi colleghi, corrisponde perfettamente ai concetti, che ho avuto l'onore di esporre alla Camera. Ma risultandomi manifesto che né l'onorevole ministro, né l'egregio relatore, sebbene miei amici carissimi, non intendono di accettarlo, mi trovo nella necessità di doverlo ritirare, considerato anche che la mia posizione alla Camera è così modesta da non potere sperare che da questa venga accolto. (No! No!)

Boselli, ministro del tesoro. Prego l'onorevole Bacci di non insistere sul suo emendamento. Consideri quale forma indeterminata di legge sarebbe quella, quando si dicesse « per quel tempo che sarà necessario ad effettuare completamente l'erogazione dei prestiti concessi! » O ciò non significherebbe nulla, o significherebbe troppo lungo spazio di tempo. E che cosa vuol dire l'erogazione completa dei prestiti concessi? Bisognerà creare un'interpretazione per queste parole, la quale potrà essere varia secondo i casi che si presenteranno.

A me pare che il termine, in cui ora ci siamo fermati di comune consenso, sia ragio-

nevole e tale che basti per riordinare un Comune richiamandolo a corrette abitudini, e nel tempo stesso non così lungo da disavvezzare i cittadini da quell'esercizio della libera amministrazione comunale, che è pur interesse pubblico rimanga vigile e attivo.

L'onorevole Bacci abbia la cortesia di non insistere nel suo emendamento e la Camera voglia approvare la nostra proposta.

Presidente. Onorevole Bacci, insiste?

Bacci. Non insisto.

Presidente. Avendo l'onorevole Bacci ritirato il suo emendamento, pongo a partito l'articolo 8 nel testo concordato fra Governo e Commissione, con questa differenza, che, dove si dice « per un periodo di otto anni » deve dirsi « per un periodo di cinque anni. »

(È approvato).

« Art. 9. Le maggiori spese dipendenti dall'applicazione della presente legge graveranno sul provento della quota di centesimi venti per ogni cento lire di capitale che rimane a mutuo, stabilita dall'articolo 8 della legge 24 aprile 1898, n. 132. »

(È approvato).

« Art. 10. Per sei mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re avrà facoltà di pubblicare con decreto Reale un regolamento, allo scopo di determinare il funzionamento della Commissione di cui sopra, diretto ad assicurarne l'efficacia, trasferendo, in quanto occorra, alla Commissione stessa, limitatamente agli enti sottoposti alla sua sorveglianza, i poteri attualmente affidati dalle leggi e dai regolamenti ad altre autorità. »

Cavalli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cavalli. In quest'articolo è detto: « il Governo del Re avrà facoltà di pubblicare ecc. » ed io domando: dovrà o potrà anche fare a meno di pubblicare questo regolamento?

La forma poi « per sei mesi » mi pare proprio una novità. È vero che l'onorevole Franchetti ha detto che non si deve badare all'eleganza della forma, ma veramente importa molto che una dicitura schietta e netta vi sia.

Franchetti, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Franchetti, relatore. Non è elegante, ma è chiara la dizione. Lo scopo dell'espressione

« per sei mesi » è questo: il regolamento difficilmente potrà farsi in una sola volta; si farà un primo regolamento che alla prima applicazione dimostrerà i propri difetti e dovrà essere corretto. Se si adoprassero un'altra espressione, potrebbe implicare l'obbligo di fare una serie di disposizioni sola. Invece con questo *per sei mesi*, il Governo ha il diritto di emanare tutte le disposizioni necessarie.

Questa è la ragione dell'articolo.

Cavalli. Avrà ancora la facoltà?

Franchetti, relatore. Avrà la facoltà in quanto ce n'è bisogno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Stelluti-Scala.

Stelluti-Scala. Io invidio il collega Cavalli, il quale si contenta, in questo articolo, che per me è pernicioso, *in cauda venenum*, di trovarvi delle anomalie di forma. Per me è la sostanza gravissima, in quanto si affida, per decreto legislativo, al Governo di variare le nostre giurisdizioni.

Io abbastanza, ieri, ho manifestato il sentimento mio su queste facoltà. Se i colleghi ricordassero quello che successe nella legge per Roma, a proposito delle spedalità, di queste facoltà date al Governo di fare regolamenti per decreto legislativo, ci penserebbero bene prima di approvarlo. Ma, ad ogni modo, rivolgo al Governo una preghiera ed è questa: che, almeno, di fronte alla gravità di questa richiesta, voglia circondarsi del parere favorevole del Consiglio di Stato. Si tratta di variare tutta la nostra legislazione amministrativa, trasferendo a questa Commissione i poteri che sono devoluti ad altri corpi amministrativi dello Stato. Garantite un poco i cittadini almeno con un parere favorevole del Consiglio di Stato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Boselli, ministro del tesoro. Comincio dall'ultimo invito dell'onorevole Stelluti-Scala. Senza dubbio, come si fa per tutti i regolamenti, sarà sentito il Consiglio di Stato anche su quello che il Governo avrà facoltà di pubblicare per il funzionamento della Commissione; ma, se c'è caso in cui non possa richiedersi che il parere del Consiglio di Stato sia favorevole, mi pare, me lo conceda l'onorevole Stelluti Scala, che sia questo appunto; perchè, trattandosi di un decreto,

che, in parte, assume indole legislativa, dev'essere intera la responsabilità del ministro, che lo emana dinanzi al Parlamento. L'introdurre la necessità del parere favorevole del Consiglio di Stato scemerebbe questa responsabilità, in un ordine di cose in cui dev'essere completa.

Quest'articolo si presenta in una forma, che pare contenga molte orribili cose; ma, se si esamina bene, si vedrà che il suo ambito è circoscritto; poichè riguarda limitatamente quegli enti, che sono sottoposti alla sorveglianza di questa Commissione, ed ormai sono i soli enti insolventi che hanno ecceduto o che debbono, per la sistemazione dei loro debiti, eccedere la sovrimposta. Questo decreto d'indole eccezionale non avrà alcun riferimento a tutti gli altri enti, che rimangono nel pieno possesso delle facoltà conferite dalle leggi, che costituiscono il reggimento locale nel nostro paese; non potrà sconvolgere alcuno dei principî fondamentali dei nostri ordinamenti amministrativi.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni l'articolo 10 s'intende approvato.

(È approvato).

« Art. 11. Entro il primo semestre di ciascun anno, il ministro dell'interno presenterà al Parlamento una relazione compilata dalla Commissione sul proprio operato nell'anno precedente. »

(È approvato).

« Art. 12. La somma di 15 milioni assegnata dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 1896, n. 551, è elevata alla somma di lire 26 milioni. »

(È approvato).

« Art. 13. Agli effetti della presente legge, rimane abrogata ogni contraria disposizione. »

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni dei servizi postali e commerciali marittimi.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni dei servizi postali e commerciali marittimi.

Tecchio. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Tecchio. Ho chiesto di parlare per proporre alla Camera che la discussione di questo disegno di legge sia rimessa alla prossima seduta. Sotto le modeste parvenze di una delle solite leggine, questo disegno modifica profondamente l'ordinamento dei nostri servizi postali e marittimi, specialmente per ciò che concerne l'Adriatico. Non dubito che l'onorevole ministro, al quale debbono essere giunte notizie della agitazione suscitata in tutta la regione veneta dalle sue proposte, voglia riconoscere che l'importanza dell'argomento è tale da consigliare che non se ne cominci la discussione sul finire di una seduta, la quale non può avere immediato seguito nella seduta del giorno successivo; poichè dovremo necessariamente differire la discussione di qui a due o tre giorni. Perciò pregherei l'onorevole ministro, l'onorevole relatore e la Camera di voler consentire che la discussione di questo disegno di legge venisse differita ad altra seduta.

Di San Giuliano, ministro delle poste e dei telegrafi. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Di San Giuliano, ministro delle poste e dei telegrafi. Naturalmente io mi rimetto pienamente alla Camera. Ma, per un dovuto riguardo all'altro ramo del Parlamento, ho il dovere di fare osservare che si tratta di un disegno di legge, il quale deve andare in vigore a data fissa, molto vicina. Mi pare quindi che sarebbe conveniente dare al Senato il tempo necessario per esaminare questo disegno con quella maturità, la cui necessità è stata testè proclamata dall'onorevole Tecchio. Il desiderio legittimo, che ha l'onorevole Tecchio, di svolgere ampiamente le sue ragioni, è, per lo meno, uguale a quello che ho io di udirle. Mi pare quindi che i diversi desiderî siano conciliabili. Poichè l'onorevole Tecchio non è il primo iscritto, potrebbero intanto cominciare a parlare gli oratori iscritti prima di lui e, quando verrà la volta dell'onorevole Tecchio, se egli non si sentirà in condizioni di parlare, sarò il primo io a pregare la Camera di consentire che la discussione continui in altra tornata.

Nocito. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Nocito. Ho chiesto di parlare per secondare la proposta dell'onorevole Tecchio, in

quanto che le modificazioni, che questa convenzione arreca allo stato di cose esistenti, non soltanto pregiudicano grandemente gli interessi della regione veneta, ma anche gli interessi della regione pugliese. Io credo che, cominciando oggi la discussione, non si concluderebbe nulla. Comprenderei che si cominciasse oggi la discussione, se oggi stesso si potesse finirla; ma, dal momento che siamo negli ultimi istanti della seduta stessa. (*Interruzioni*) crederei proprio inutile cominciare ora la discussione, per poi strozzarla. D'altronde non c'è nessun *periculum in mora*; perchè la convenzione dovrà entrare in vigore il primo di aprile. Poichè non si pregiudica nulla, si potrebbe proprio differire questa discussione, anche perchè tutti gli oratori possano svolgere le loro ragioni, e il ministro, il quale si mostra così sollecito di volerle udire, possa rispondere. In questo momento mi perviene un telegramma dal presidente della Camera di commercio di Bari, il quale protesta contro i gravissimi danni, che si recano alla regione pugliese, nonostante le esplicite promesse, che l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi aveva fatto al presidente di quella assemblea.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalli.

Cavalli. Parmi che l'importanza di questo argomento richieda una discussione pacata ed abbastanza ampia. Quindi, se l'onorevole presidente ci dà affidamento che domani si possa continuare questo argomento... (*No! No!*) E allora sta bene! E allora per mezz'ora sola, dobbiamo trattare un argomento di questa fatta, e rimetterlo poi a chi sa quando?

Prego dunque il ministro di permettere che si ritardi questa discussione.

Presidente. È certo che la discussione, che si incominciava oggi, su questo disegno di legge non potrebbe essere continuata domani: perchè per domani c'è già un impegno determinato. Io avevo intenzione di proporre che, nella settimana ventura, si tenessero due sedute mattutine, mercoledì e venerdì (*Benissimo!*) per discutere questo disegno di legge il quale include una convenzione che ha per termine fisso il primo di aprile. Poichè è indispensabile che questo disegno di legge venga discusso al più presto, per dar tempo al Senato di discuterlo, a sua volta, perciò lo avevo iscritto nell'ordine del giorno, dopo

il disegno di legge concernente il credito comunale e provinciale. Capisco però che l'ora, benchè non tardissima, non permette di entrare nella piena discussione di questo disegno di legge; perciò propongo che esso venga discusso nella seduta mattutina, che propongo per mercoledì, salvo di continuarne la discussione nella seduta mattutina di venerdì. (*Benissimo!*)

Di San Giuliano, ministro delle poste e dei telegrafi. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Di San Giuliano, ministro delle poste e dei telegrafi. Ho dichiarato, fin da principio, che mi sarei rimesso interamente alla Camera; quindi, mi associo alla proposta dell'onorevole presidente.

Darò ora una assicurazione di fatto, che gioverà a tranquillare l'onorevole Nocito. Io non avevo fatto nessuna promessa; ma ho fondata ragione di credere che i voti della Camera di commercio di Bari potranno essere da me, interamente o quasi interamente, soddisfatti.

Nocito. Ringrazio.

Lazzaro. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Lazzaro. Sono lieto di queste dichiarazioni: perchè, realmente, la provincia di Bari...

Presidente. Non entriamo nel merito!

Lazzaro. Sono lieto di queste dichiarazioni: e spero che saranno efficaci a soddisfare quella Provincia.

Faccio osservare solamente che l'onorevole presidente propone di tenere sedute mattutine. Onorevole presidente, bisogna tener conto della salute dei deputati. (*Rumori*).

Come si fa a tenere due sedute al giorno, in quest'aula, dove manca assolutamente l'ossigeno? (*Commenti*).

Presidente. Facciano silenzio.

Lazzaro. Credo che sia cosa difficile che i miei colleghi possano, in questo ambiente, intervenire alle sedute mattutine, oltre che a quelle pomeridiane; per parte mia, dichiaro che sarà cosa difficilissima.

Cavalli. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Cavalli. Ringrazio l'onorevole presidente, della proposta fatta, e ringrazio il ministro di averla accettata; rimane quindi inteso che mercoledì si inizierà la discussione di questo disegno di legge.

Presidente. Onorevole Tecchio, accetta la proposta che ho fatto?

Tecchio. Accetto.

Presidente. Dunque, se non si fanno altre osservazioni, rimane stabilito che il disegno di legge per modificazioni dei servizi postali commerciali e marittimi verrà discusso nella seduta antimeridiana di mercoledì 28 corrente.

(Così rimane stabilito).

Interrogazioni.

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle domande d'interrogazione pervenute alla Presidenza.

Lucifero, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro guardasigilli sullo arresto di due sanitari dell'Ospedale di S. Maria della Consolazione in Roma, per pretesa opposizione all'azione dell'autorità giudiziaria.

« Santini. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro d'agricoltura e commercio, per sapere se, vista la crescente importanza del deposito allevamento di stalloni di Paternò, unico in Sicilia, intenda renderlo autonomo, con evidente vantaggio dell'erario e del servizio.

« De Felice-Giuffrida. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e del tesoro per sapere se credano conveniente far conoscere gli intendimenti del Governo in riguardo alle linee di accesso al Sempione, per troncane le agitazioni suscitate da un programma immaginato dalla Società esercente della Rete Mediterranea, altrettanto inopportuno quanto dannoso allo Stato.

« Curioni. »

« Il sottoscritto interroga il ministro dell'interno, per sapere se e quando intenda migliorare il servizio sanitario tra i coatti.

« De Felice-Giuffrida. »

Presidente. Queste interrogazioni saranno inscritte nell'ordine del giorno secondo l'ordine di presentazione.

Onorevole sotto-segretario di Stato per l'Interno, ieri sono state annunziate due interpellanze, l'una dell'onorevole Gatti ed altri ai ministri delle finanze e del tesoro, l'altra dell'onorevole Bissolati ed altri al Governo. Sa Ella che cosa abbiano stabilito in proposito i ministri competenti?

Bertolini, sotto-segretario di Stato per l'interno. Dichiaro subito che, quanto all'interpellanza dell'onorevole Bissolati ed altri, ho facoltà di accettarla in nome del presidente del Consiglio; quanto all'altra ai ministri delle finanze e del tesoro, mi riservo di riferirne in proposito agli onorevoli ministri interessati e di dire domani alla Camera se l'accettano o no.

Presidente. Sta bene, allora così rimane inteso.

La seduta termina alle ore 17,25.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

1. Interrogazioni.

2. votazione a scrutinio secreto del disegno di legge; Sul credito comunale e provinciale. (151)

Discussione dei disegni di legge:

3. Conversione in legge del Regio Decreto 22 giugno 1899, n. 227 per modificazioni ed aggiunte alle leggi sulla pubblica sicurezza e sulla stampa. (15)

4. Modificazione delle disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318 sui provvedimenti a favore della Marina mercantile. (120)

5. Sull'Emigrazione. (97 e 97 bis).

6. Tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati italiani all'estero. (119)

7. Sul servizio telefonico. (3) (*Urgenza*)

8. Disposizioni per la conservazione della Laguna Veneta. (54)

9. Disposizioni per la concessione delle rafferme ai militari del Corpo Reale Equipaggi. (142)

10. Modificazioni alle leggi per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile. (94)

11. Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane dell'ultimo trimestre 1899 (137). (*Urgenza*).

12. Termine perentorio ai portatori di obbligazioni del Prestito Bevilacqua la Masa

per la presentazione di esse al cambio, al rimborso ed al premio. (156)

Tornata antimeridiana di mercoledì

1. Modificazioni dei servizi postali e commerciali marittimi (4). (*Urgenza*).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1900. — Tip. della Camera dei Deputati.